*SERIE GENERALE*

*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)* | **Anno 131° — Numero 217**

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Lunedì, 17 settembre 1990** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

**La Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

**1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
**2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
**3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
**4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

## AVVISO IMPORTANTE

**Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.**

## SOMMARIO

## DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ



## ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI



## RETTIFICHE

*AVVISI DI RETTIFICA*

# LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 15 settembre 1990, n. 259.

**Norme in materia di trattamenti di disoccupazione e di proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti dalle società costituite dalla GEPI S.p.a. e dei lavoratori edili nel Mezzogiorno, nonché di pensionamento anticipato.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare l'applicazione di trattamenti sociali, scaduti il 31 dicembre 1988, in materia di integrazione salariale, di disoccupazione e di pensionamento anticipato, per evitare soluzione di continuità fra la disciplina vigente e quella di riforma in corso di approvazione da parte del Parlamento, nonché di ricostituire le posizioni assicurative dei cittadini italiani rimpatriati dalla Libia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, ottata nella riunione del 13 settembre 1990;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

*Norme in materia di trattamenti di disoccupazione*

1. L'efficacia delle disposizioni contenute nell'articolo 7 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, è prorogata fino alla data di entrata in vigore della legge di riforma della disciplina della Cassa integrazione guadagni, della disoccupazione e della mobilità e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1989. Le domande per le prestazioni di cui al comma 3 del predetto articolo 7, riferite all'attività lavorativa svolta nel corso del 1988, sono valide se presentate entro il 30 giugno 1989. Con effetto dal 1° gennaio 1989 la misura dell'importo dell'indennità giornaliera di disoccupazione prevista dal medesimo articolo 7 è elevata al 15 per cento della retribuzione.

2. A decorrere dall'anno 1990, ai fini della concessione da parte dell'INPS, nell'ambito della gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, dell'indennità ordinaria di disoccupazione, si intendono applicabili le disposizioni contenute nell'articolo 7 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, con elevazione della misura della richiamata indennità al 20 per cento della retribuzione. Le domande per le prestazioni di cui al comma 3 del predetto articolo 7, sono valide se presentate entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento per l'attività lavorativa svolta.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in lire 601 miliardi per l'anno 1989, si provvede a carico del capitolo 3652 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno medesimo. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, valutato in lire 817 miliardi in ragione d'anno, provvede l'INPS all'uopo parzialmente utilizzando le disponibilità del proprio bilancio provenienti dai trasferimenti operati a carico del bilancio dello Stato, ovvero quelle affluite in bilancio in relazione alle specifiche attività svolte dall'Istituto medesimo.

4. Per i periodi anteriori al 1° gennaio 1990, i lavoratori ai quali è stato corrisposto il trattamento speciale di disoccupazione di cui alla legge 8 agosto 1972, n. 464, e successive modificazioni ed integrazioni, e che, in conseguenza della mancata copertura contributiva relativa ai predetti periodi, non potrebbero conseguire il trattamento minimo di pensione ove abbiano superato alla data di entrata in vigore del presente decreto il 48° anno di età se donne ed il 53° anno di età se uomini, a domanda da presentarsi entro il 31 dicembre 1990 possono ottenere il contributo figurativo fino al raggiungimento dell'anzianità contributiva ed assicurativa minima per il pensionamento di vecchiaia nel momento in cui raggiungono l'anzianità prescritta. La retribuzione di riferimento per l'accreditamento della relativa contribuzione figurativa è pari alla retribuzione settimanale minima per i versamenti volontari in vigore al 1° gennaio di ciascun anno.

5. Per i lavoratori che si siano avvalsi della facoltà di cui al comma 4, i quali successivamente abbiano svolto attività lavorative, gli accrediti contributivi sono conteggiati in luogo di quelli figurativi fino alla loro concorrenza.

6. Le somme occorrenti alla copertura delle contribuzioni figurative di cui al comma 4 sono versate al fondo pensioni lavoratori dipendenti a carico della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88. L'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in lire 22 miliardi per l'anno 1990, è posto a carico della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, con utilizzo delle residue disponibilità derivanti dalla proroga del contributo di cui all'articolo 4, comma 7, lettera *b)*.

Art. 2.

*Proroga del trattamento di integrazione salariale*

1. A favore dei lavoratori dipendenti dalle società costituite dalla GEPI S.p.a, ai sensi dell'articolo 1, quarto comma, della legge 28 novembre 1980, n. 784, dell'articolo 4, primo comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1982, n. 63, dell'articolo 1, secondo comma, del decreto-

legge 29 luglio 1982, n. 482, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 settembre 1982, n. 684, dell'articolo 5, quinto comma, della legge 31 maggio 1984, n. 193, e dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1985, n. 143, dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987, n. 452, il trattamento straordinario di integrazione salariale è prorogato fino alla data di entrata in vigore della legge di riforma della disciplina della Cassa integrazione guadagni, della disoccupazione e della mobilità e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1990. Sono prorogati alla predetta data i trattamenti concessi nei confronti delle aziende e per le relative opere ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1977, n. 501, ivi considerati, previo accertamento del CIPI, i lavoratori in forza alla data di decorrenza dell'accertamento iniziale della relativa crisi occupazionale da parte del CIPI, dipendenti dalle stesse imprese e addetti alle medesime opere, sospesi dal lavoro successivamente al 1° gennaio 1990. Sono altresì prorogati al 31 dicembre 1990 i trattamenti concessi ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48.

2. L'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in lire 652 miliardi per l'anno 1989 ed in lire 720 miliardi per l'anno 1990, è posto a carico della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, con parziale utilizzo del contributo dello Stato di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 22 dicembre 1986, n. 910.

3. Fino alla data di entrata in vigore della legge di riforma della disciplina della Cassa integrazione guadagni, della disoccupazione e della mobilità, nelle aree ricomprese nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, nelle quali il CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, accerta la sussistenza di uno stato di grave crisi dell'occupazione conseguente all'avvenuto completamento di impianti industriali, di opere pubbliche di grandi dimensioni e di lavori relativi a programmi comunque finanziati in tutto o in parte con fondi dello Stato, delle regioni o di enti pubblici statali, per i lavoratori edili, che siano stati impegnati in tali aree e nelle predette attività con un rapporto di lavoro non inferiore a diciotto mesi e siano stati licenziati successivamente ad un avanzamento dei lavori edili superiore al 70 per cento, il trattamento speciale di disoccupazione di cui alla legge 6 agosto 1975, n. 427, è corrisposto dal 1° gennaio 1989 al 31 ottobre 1990. Il predetto trattamento è a carico della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

4. I lavoratori di cui al comma 3 non residenti alla data del licenziamento nell'area in cui sono completati i lavori hanno diritto al trattamento di cui al medesimo comma se residenti alla medesima data in circoscrizioni che presentano un rapporto fra iscritti alla prima classe di collocamento e popolazione residente in età da lavoro superiore alla media nazionale.

5. L'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4, valutato in lire 16,9 miliardi per l'anno 1989 ed in lire 43 miliardi per l'anno 1990, è posto a carico della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, con parziale utilizzo del contributo dello Stato di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 22 dicembre 1986, n. 910.

6. In deroga ai limiti numerici fissati dall'articolo 2 del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987, n. 452, la GEPI S.p.a. è autorizzata a promuovere iniziative idonee a consentire il reimpiego dei dipendenti residui individuati negli elenchi 2 B e 3 B della delibera del CIPI del 21 gennaio 1988, secondo i criteri e le modalità previsti nella delibera medesima.

7. Ai dipendenti di cui al comma 6 è riconosciuto, fino al 31 dicembre 1990, il trattamento previsto dall'articolo 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni.

8. L'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 6, valutato in lire 8,2 miliardi per l'anno 1990, è posto a carico della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, con parziale utilizzo del contributo dello Stato di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 22 dicembre 1986, n. 910.

9. Per i lavoratori assunti dalle imprese in favore delle quali sia stato emanato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale il decreto di cui all'articolo 7 della legge 8 agosto 1972, n. 464, il requisito di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, si considera acquisito con riferimento anche all'attività lavorativa espletata presso l'impresa di provenienza.

10. A favore dei dipendenti degli enti di promozione per lo sviluppo del Mezzogiorno di cui all'articolo 6 della legge 1° marzo 1986, n. 64, e delle relative società controllate, in stato di liquidazione, da individuarsi con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno in numero complessivamente non superiore alle 160 unità, è corrisposta, per i periodi di sospensione dal lavoro decorrenti dal 1° giugno 1990, una indennità pari all'importo massimo del trattamento di integrazione salariale previsto dalle vigenti disposizioni.

11. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotta i conseguenti provvedimenti di concessione del trattamento di cui al comma 10 per periodi semestrali consecutivi e, comunque, non superiori complessivamente a mesi ventiquattro.

12. Nei confronti dei lavoratori beneficiari dell'indennità prevista dal comma 10 si applicano, ove compatibili, le disposizioni della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni. Trova comunque applicazione l'articolo 8, commi 3, 4, 5 e 6, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160.

13. Alla corresponsione dell'indennità di cui al comma 10 provvede l'Istituto nazionale della previdenza sociale a carico della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, che a tal fine è integrata dell'importo di lire 6.100 milioni a carico dello stanziamento di cui alla

legge 1° marzo 1986, n. 64, mediante riduzione di pari importo dei fondi attribuiti agli enti di promozione dal terzo piano annuale di attuazione del programma triennale di sviluppo del Mezzogiorno 1990-1992, approvato dal CIPE con delibera del 29 marzo 1990 ai sensi dell'articolo 1 della citata legge n. 64 del 1986. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, previa determinazione, d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, della modalità per il trasferimento delle somme spettanti alla gestione di cui sopra.

Art. 3.

*Norme di interpretazione autentica e in materia di decadenza*

1. L'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, si interpreta nel senso che l'abrogazione della lettera *a)* del n. 2) dell'articolo 1 della legge 20 maggio 1975, n. 164, opera ai fini del trattamento straordinario di integrazione salariale e non del trattamento speciale di disoccupazione per i casi previsti dall'articolo 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464.

2. L'articolo 8, comma 8, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, si interpreta nel senso che l'abrogazione della causale di intervento per crisi settoriale e locale non opera per le situazioni per le quali sia intervenuta una delibera del CIPI di riconoscimento della sussistenza di detta causale e per tutto il periodo di validità stabilito nella delibera stessa.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 27 luglio 1979, n. 301, e successive integrazioni, si applicano, con riferimento alla data di inizio della procedura di amministrazione straordinaria, anche nei confronti dei dipendenti di aziende industriali dichiarate fallite e successivamente assoggettate alla procedura di amministrazione straordinaria. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in lire 3,371 miliardi per l'anno 1990, si provvede mediante parziale utilizzazione dell'accantonamento «Estensione delle disposizioni dell'articolo 2 della legge n. 301 del 1979 ai dipendenti di aziende sottoposte alle procedure di amministrazione straordinaria», di cui alla tabella *A* allegata alla legge 27 dicembre 1989, n. 407 (legge finanziaria 1990).

4. I termini previsti dall'articolo 47, commi secondo e terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, sono posti a pena di decadenza per l'esercizio del diritto alla prestazione previdenziale. La decadenza determina l'estinzione del diritto ai ratei pregressi delle prestazioni previdenziali e l'inammissibilità della relativa domanda giudiziale. In caso di mancata proposizione di ricorso amministrativo, i termini decorrono dall'insorgenza del diritto ai singoli ratei.

5. Le disposizioni di cui al comma 4 hanno efficacia retroattiva, ma non si applicano ai processi che sono in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

6. L'articolo 1, commi 1 e 2, secondo periodo, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, si interpreta nel senso che per i detenuti ed internati, ammessi al lavoro in carcere, il calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali si effettua sulla determinazione della mercede stabilita ai sensi dell'articolo 22 della legge 26 luglio 1975, n. 354, nel testo modificato dall'articolo 7 della legge 10 ottobre 1986, n. 663.

7. L'articolo 13, secondo comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, va interpretato nel senso che il trattamento economico previsto dal combinato disposto degli articoli 15, primo comma, e 17 della medesima legge si applica anche alle lavoratrici madri assunte a tempo determinato dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, dalle regioni, dalle province, dai comuni e dagli altri enti pubblici, salvo che i relativi ordinamenti prevedano condizioni di migliore favore. Tale trattamento economico viene corrisposto direttamente dalle amministrazioni o enti di appartenenza.

8. L'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, deve essere interpretato nel senso che sono escluse dalla base imponibile dei contributi di previdenza e di assistenza sociale le somme a carico del datore di lavoro e del lavoratore versate alle casse edili. I versamenti contributivi sulle predette somme restano salvi e conservano la loro efficacia se effettuati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

9 A decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, le somme di cui al comma 7 sono assoggettate a contribuzione di previdenza e di assistenza nella misura pari al 15 per cento del loro ammontare.

10. Le disposizioni di cui ai commi 8 e 9 non si applicano alle somme che vengono versate alle citate casse per ferie, gratifica natalizia e riposi annui, le quali restano soggette a contribuzione per il loro intero ammontare.

11. L'articolo 8, comma 3, della legge 28 febbraio 1987, n. 56, deve essere interpretato nel senso che per l'adempimento delle proprie funzioni la Direzione generale per l'osservatorio del mercato del lavoro si avvale degli osservatori istituiti dalle regioni, nonché, ad integrazione di questi osservatori, di istituti ed enti di ricerca, sulla base di apposite convenzioni stipulate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, rispettivamente, con regioni, istituti ed enti interessati.

Art. 4.

*Norme in materia di pensionamento anticipato*

1. Gli articoli 16, 17 e 18 della legge 23 aprile 1981, n. 155, continuano a trovare applicazione fino alla data di entrata in vigore della legge di riforma della Cassa integrazione guadagni, della disoccupazione e della mobilità e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1990, con esclusione delle disposizioni concernenti il contributo addizionale di cui all'articolo 12 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, che restano confermate fino al periodo di paga in corso al 30 giugno 1990.

2. Ferma rimanendo, in materia di pensionamento anticipato, la validità delle domande presentate dalle aziende e giacenti presso il CIPI alla data del 28 febbraio

1989, limitatamente ai lavoratori che a tale data abbiano maturato i prescritti requisiti di età e di anzianità contributiva, ai fini dell'applicazione dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 11 gennaio 1989, n. 5, nonché, previo accertamento e autorizzazione del CIPI, delle domande di pensionamento anticipato presentate entro il 2 giugno 1989, nuove domande possono essere proposte dai singoli lavoratori quando, su richiesta dell'impresa inoltrata entro il 30 giugno 1990, una delibera del CIPI accerti l'esistenza delle eccedenze strutturali di manodopera e la loro entità, dichiarate dall'impresa medesima per ciascuna qualifica. La medesima delibera fissa i termini di inoltro delle predette domande all'impresa, fatte salve, in ogni caso, le domande presentate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per le domande presentate a partire dal 1° marzo 1989, l'azienda è tenuta al pagamento all'INPS del contributo di cui al comma 5, fatta esclusione per i casi regolati dal predetto decreto-legge 11 gennaio 1989, n. 5.

3. Il numero dei lavoratori che per ciascuna qualifica può esercitare il diritto al pensionamento anticipato non può essere superiore a quello accertato ai sensi del comma 2. Ai fini dell'applicazione del presente comma, i lavoratori che intendono pensionarsi anticipatamente presentano la relativa domanda irrevocabile all'impresa nel termine stabilito nella delibera di cui al comma 2. L'impresa, entro dieci giorni dalla scadenza del predetto termine, trasmette all'INPS le domande dei lavoratori. Nel caso in cui queste ultime siano superiori al numero accertato, il datore di lavoro opera la selezione tra di esse in base alle esigenze dell'impresa. Il rapporto di lavoro dei dipendenti le cui domande vengono trasmesse all'INPS si estingue nell'ultimo giorno del mese in cui l'impresa effettua la trasmissione.

4. La facoltà di pensionamento anticipato ai sensi della nuova disciplina contenuta nel presente articolo è riconosciuta ai lavoratori dipendenti da imprese per le quali sia intervenuta delibera del CIPI ai sensi dell'articolo 2, quinto comma, lettere *a*) e *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, relativa a periodi successivi anche solo in parte al 30 giugno 1988 e che abbiano maturato i prescritti requisiti di età e di anzianità contributiva non oltre il 31 dicembre 1989.

5. L'impresa, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell'INPS, è tenuta a corrispondere al predetto Istituto, per ciascun dipendente che ottenga il pensionamento a seguito della procedura prevista nei commi 2 e 3, un contributo pari al 50 per cento degli oneri derivanti dall'applicazione dei commi quinto e sesto dell'articolo 1 della legge 31 maggio 1984, n. 193. Nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, nonché nelle zone industriali in declino individuate dalla decisione della Commissione delle Comunità europee del 21 marzo 1989, ai sensi del regolamento del Consiglio delle Comunità europee n. 2052/88 del 24 giugno 1988, la predetta misura percentuale è ridotta al 25 per cento. La medesima percentuale ridotta si applica altresì nei confronti delle imprese assoggettate alle procedure concorsuali di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed al decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e, per il relativo pagamento, trova applicazione l'articolo 111, primo comma, numero 1), del citato regio decreto n. 267 del 1942. Il datore di lavoro può optare per il pagamento del contributo, senza addebito di interessi, in un numero di ratei mensili, di pari importo, non superiore a quello dei mesi mancanti al compimento dell'età pensionabile.

6. La misura del 25 per cento opera anche nei confronti delle imprese che, entro il 31 dicembre 1988, abbiano raggiunto accordi con le organizzazioni sindacali per la definizione di nuovi assetti produttivi ed occupazionali coinvolgenti l'utilizzazione dell'istituto del pensionamento anticipato, limitatamente alle domande inoltrate dopo il 30 giugno 1990 ai sensi del comma 2 il cui termine per le predette imprese è differito al 31 ottobre 1990, con un onere a carico dell'INPS valutato in lire 55 miliardi per il 1990, lire 28 miliardi per il 1991 e lire 35 miliardi per il 1992, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 4577 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1990 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 15, comma 52, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

7. Gli oneri derivanti dal presente articolo sono posti a carico della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e ai fini della loro copertura si provvede:

*a)* quanto all'onere relativo alle domande di pensionamento anticipato presentate ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 11 gennaio 1989, n. 5, valutato complessivamente in lire 720 miliardi, quanto a lire 49 miliardi per l'anno 1989 ed a lire 45 miliardi per ciascuno degli anni 1990 e 1991, a carico del capitolo 3659 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1989 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi, per essere corrisposto all'INPS dietro presentazione di rendiconto; per la rimanente parte, mediante corrispondente utilizzo del gettito del contributo di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, relativo ai periodi di paga in corso al 1° gennaio 1989 ed a quelli successivi;

*b)* quanto all'onere relativo alle altre domande di pensionamento anticipato, valutato per l'intero periodo di fruizione del trattamento in complessive lire 706 miliardi, mediante utilizzo della parte del gettito pari a lire 237 miliardi, richiamato nella lettera *a)*, il cui contributo è prorogato fino al 30 giugno 1990, del contributo versato dai datori di lavoro ai sensi del comma 5, pari a lire 259 miliardi, nonché delle economie derivanti, per l'anno 1990, dall'applicazione dell'articolo 7, comma 17, valutate in lire 210 miliardi.

8. La disciplina in materia di pensionamento anticipato di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1984, n. 193, continua a trovare applicazione fino al 31 dicembre 1991

nei confronti dei lavoratori dipendenti dalle imprese di cui all'articolo 1-*bis* del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, alle condizioni e secondo i limiti previsti dal medesimo articolo 1-*bis*. In favore dei predetti lavoratori che al 1° giugno 1990 fruivano del trattamento di integrazione salariale, il medesimo trattamento è prorogato fino alla data di maturazione dei requisiti previsti per il pensionamento anticipato di cui al presente comma e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1991. Ai conseguenti oneri, valutati in lire 8 miliardi per il 1990, in lire 9 miliardi per il 1991 ed in lire 3 miliardi per il 1992, si provvede con gli stanziamenti di cui all'articolo 1-*bis*, comma 2, del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181.

Art. 5.

*Disposizioni a beneficio di lavoratori agricoli per le calamità naturali intervenute negli anni 1988 e 1989*

1. Agli impiegati ed operai agricoli con contratto di lavoro a tempo indeterminato dipendenti da imprese site in comuni dichiarati colpiti, negli anni 1988 e 1989, da eccezionali calamità o avversità atmosferiche ai sensi dell'articolo 4 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, può essere concesso, per i medesimi anni, il trattamento di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, per un periodo non superiore a novanta giorni.

2. Il trattamento di integrazione salariale concesso ai sensi del comma 1 può essere erogato, anche in mancanza dei requisiti di cui all'articolo 8, comma terzo, della legge 8 agosto 1972, n. 457, ai lavoratori che, al momento della sospensione per la quale il trattamento viene richiesto, possano far valere almeno un anno di anzianità presso l'impresa. I periodi di corresponsione del predetto trattamento non concorrono alla configurazione del limite massimo di durata previsto dall'articolo 8, comma primo, della predetta legge n. 457 del 1972 e costituiscono periodi lavorativi ai fini del requisito di cui all'articolo 8, comma terzo, della citata legge n. 457 del 1972.

3. Nel caso in cui gli operai agricoli a tempo determinato iscritti negli elenchi anagrafici dei comuni dichiarati colpiti, negli anni 1988 e 1989, da eccezionali calamità o avversità atmosferiche ai sensi dell'articolo 4 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, siano rimasti privi di occupazione, nei medesimi anni, in conseguenza dei predetti eventi, è ad essi riconosciuto, ai fini previdenziali e assistenziali, in aggiunta alle giornate di lavoro prestate nell'anno 1988 e nell'anno 1989, il numero di giornate necessarie al raggiungimento del numero di giornate riconosciute, rispettivamente, nell'anno 1987 e 1988, fermo restando il trattamento eventualmente più favorevole risultante dalla effettiva attività lavorativa svolta. Lo stesso diritto alle prestazioni previdenziali ed assistenziali è esteso a favore dei piccoli coloni e compartecipanti familiari delle aziende colpite dalle predette avversità. Il termine di presentazione delle domande di prestazioni di disoccupazione da parte dei suddetti lavoratori che si avvalgono, per il perfezionamento del diritto, delle giornate riconosciute nell'anno precedente, è fissato, rispettivamente, al 30 giugno 1989 e al 30 giugno 1990.

4. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, valutati in lire 3 miliardi per l'anno 1989 ed in lire 3,5 miliardi per l'anno 1990, sono posti a carico della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, con parziale utilizzo del contributo dello Stato di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 22 dicembre 1986, n. 910.

Art. 6.

*Interventi a favore dei cittadini italiani rimpatriati dalla Libia*

1. I cittadini italiani rimpatriati dalla Libia possono ottenere dall'INPS la ricostituzione, nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, delle posizioni assicurative relative a periodi di lavoro dipendente ed autonomo effettuato in Libia dal 1° luglio 1957 al 21 luglio 1970, previa presentazione di domanda corredata da documentazione comprovante l'attività svolta e la durata dei periodi di assicurazione ovvero, nell'impossibilità di produrla, da dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e con effetti dalla data di presentazione della domanda medesima. La predetta facoltà compete anche ai superstiti ai fini del conseguimento di pensioni indirette o di reversibilità.

2. La ricostituzione di cui al comma 1 dà titolo ad un accredito, per ciascuna settimana coperta da assicurazione in Libia, del contributo base corrispondente alla classe media di contribuzione in vigore in Italia nei periodi cui i contributi si riferiscono ed i relativi oneri, determinati ai sensi dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, sono posti a carico della gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, che viene corrispondentemente reintegrata sulla base di apposita rendicontazione.

3. L'importo dei contributi versati direttamente dai lavoratori all'INPS per i periodi per i quali viene effettuata la ricostituzione in base ai commi 1 e 2 sarà rimborsato, a domanda degli interessati, dedotta la quota parte relativa ai periodi già goduti della corrispondente pensione.

4. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 85 miliardi per l'anno 1989, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 3652 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per il medesimo anno.

Art. 7

*Disposizioni diverse*

1. Il periodo massimo previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1985, n. 143, e dall'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 787, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 45, per la corresponsione del trattamento di Cassa integrazione guadagni straordinaria ai dipendenti delle imprese in amministrazione straordinaria, per le quali sia cessata la continuazione dell'esercizio di impresa, è aumentato a trentasei mesi fino alla data di entrata in vigore della legge di riforma della disciplina della Cassa integrazione guadagni, della disoccupazione e della

mobilità e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1990. All'onere valutato in lire 25 miliardi per il 1990 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 4577 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1990, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 15, comma 52, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

2. Fino alla data di entrata in vigore della legge di riforma della disciplina della Cassa integrazione guadagni, della disoccupazione e della mobilità, i trattamenti previsti dal comma 1 si intendono prorogati al 31 dicembre 1990, purché entro il 24 aprile 1990 siano stati stipulati accordi sindacali che precisino la durata temporale della Cassa integrazione guadagni ed i termini di reimpiego o di prepensionamento dei lavoratori interessati. L'onere, valutato in lire 4 miliardi per l'anno 1989 e in lire 4,1 miliardi per l'anno 1990, è posto a carico della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, con parziale utilizzo del contributo dello Stato di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 22 dicembre 1986, n. 910.

3. Le disposizioni di cui agli articoli 10, commi 2, 3, 4 e 5, 11 e 12, commi 1, 2, 3, 4 e 5, del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987, n. 452, sono prorogate per il periodo dal 1° gennaio 1989 al 31 dicembre 1990. Al relativo onere, valutato in lire 90 miliardi per l'anno 1989, si provvede a carico del capitolo 1584 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno medesimo; quanto all'onere per l'anno 1990, valutato in lire 120 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'apposito accantonamento «Misure in favore degli interventi di cui alle leggi n. 96 del 1986 e n. 618 del 1984».

4. Per le finalità e gli interventi di cui al decreto-legge 12 febbraio 1986, n. 24, convertito dalla legge 9 aprile 1986, n. 96, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 90 miliardi per l'anno 1990. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'apposito accantonamento «Misure in favore degli interventi di cui alle leggi n. 96 del 1986 e n. 618 del 1984».

5. A decorrere dal 1° gennaio 1989 il Fondo di incentivazione di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, opera nei confronti del personale comunque in servizio presso gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. All'onere di lire 40 miliardi per l'anno 1989 e di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992 derivante dall'attuazione del presente comma, si provvede a carico delle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845. I suddetti importi sono versati in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata dello Stato per gli anni finanziari 1989, 1990, 1991 e 1992 ai fini della loro iscrizione nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

7. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1989 le aliquote dei contributi dovuti al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti per tutti i lavoratori, ivi compresi gli addetti ai servizi domestici e familiari ed i pescatori della piccola pesca, sono elevate nella misura dello 0,41 per cento della retribuzione imponibile, di cui lo 0,27 per cento a carico del datore di lavoro e lo 0,14 per cento a carico del lavoratore, con assorbimento dell'aumento contributivo di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 22 giugno 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 30 giugno 1989.

8. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1989 le aliquote dei contributi dovuti al Fondo pensioni dei lavoratori dello spettacolo sono elevate nella misura dello 0,21 per cento della retribuzione imponibile, di cui lo 0,14 per cento a carico del datore di lavoro e lo 0,07 per cento a carico del lavoratore, con assorbimento dell'aumento contributivo di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 21 luglio 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 15 settembre 1989.

9. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1989 le aliquote dei contributi dovuti alla gestione speciale di previdenza integrativa dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti per i dipendenti da imprese esercenti miniere, cave e torbiere con lavorazione ancorché parziale in sotterraneo, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, sono elevate nelle seguenti misure:

*a)* dello 0,30 per cento della retribuzione imponibile, di cui lo 0,20 per cento a carico del datore di lavoro e lo 0,10 per cento a carico del lavoratore, per i dipendenti addetti a lavori in sotterraneo;

*b)* dello 0,15 per cento della retribuzione imponibile, di cui lo 0,10 per cento a carico del datore di lavoro e lo 0,05 per cento a carico del lavoratore, per i dipendenti non addetti a lavori in sotterraneo.

10. Sono reintegrati nelle graduatorie predisposte a seguito dei concorsi di cui al comma 2 dell'articolo 9 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, coloro che, pur avendo i requisiti di partecipazione ed avendo conseguito l'idoneità, sono stati successivamente esclusi da dette graduatorie per meri vizi formali, fatta salva la validità dei contratti di assunzione sottoscritti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

11. È elevata da dodici a ventiquattro mesi la durata del contratto di diritto privato stipulato per l'assunzione, prevista dall'articolo 9 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, di 2.000 unità di personale impiegatizio. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in lire 67 miliardi per l'esercizio 1991 e lire 22 miliardi per l'esercizio 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 4577 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1990 e corrispondente capitolo per l'anno successivo, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 15, comma 52, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

12. Fino alla data del 31 dicembre 1990, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, al fine di completare l'ammodernamento ed il potenziamento dei propri servizi centrali e periferici per l'attuazione di quanto previsto dalla legge 28 febbraio 1987, n. 56, anche mediante l'utilizzo delle tecnologie informatiche, sull'intero territorio nazionale, può stipulare direttamente contratti e convenzioni, per l'acquisizione di impianti, mobili ed attrezzature varie, programmi, consulenza progettuale e tecnico-organizzativa, con soggetti pubblici, università, centri di ricerca o soggetti privati, anche in deroga alle norme della contabilità generale dello Stato, alla legge 30 marzo 1981, n. 113, al decreto-legge 7 novembre 1981, n. 631, convertito dalla legge 26 dicembre 1981, n. 784, con esclusione di ogni forma di gestione fuori bilancio.

13. Il comma 2 dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, è sostituito dal seguente:

«2. I lavoratori di cui al comma 1 possono trasferire la loro iscrizione presso altra circoscrizione ai sensi dell'articolo 1, comma 4. L'inserimento nella graduatoria della nuova sezione circoscrizionale avviene con effetto immediato.».

14. Alle imprese che hanno beneficiato dei contributi previsti dall'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e che hanno realizzato il piano globale dei dipendenti previsto dal disciplinare di concessione delle agevolazioni statali, non si applica la disposizione contenuta all'articolo 8, commi *7-ter* e *7-quater* del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120.

15. Il lavoratore, il cui coniuge svolge attività lavorativa all'estero in uno degli Stati membri della CEE ed il cui nucleo familiare risiede in tutto o in parte in Italia, è tenuto a presentare all'Istituto nazionale della previdenza sociale, su richiesta dell'Istituto stesso, la dichiarazione reddituale prevista dalle norme in materia di prestazioni familiari ai fini dell'applicazione delle disposizioni comunitarie di cui al capitolo VII del regolamento del Consiglio delle Comunità europee n. 1408/71 del 14 giugno 1971. Per il medesimo fine, il datore di lavoro è tenuto a fornire all'Istituto nazionale della previdenza sociale, su richiesta dell'Istituto stesso, ogni notizia e documento utile. In caso di inottemperanza si applicano le disposizioni di cui all'articolo 85 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797.

16. Una quota pari all'undici per cento delle somme affluite, per l'esercizio 1989, al fondo di cui all'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, è ripartita tra gli istituti di patronato e di assistenza sociale, operanti alla data di entrata in vigore del presente decreto, che, avendo attuato una ristrutturazione della propria organizzazione, abbiano dovuto far ricorso al credito bancario per far fronte agli oneri di gestione, in misura proporzionale ai debiti bancari e finanziari evidenziati da ciascun istituto nel rendiconto relativo all'esercizio 1987 e rettificati secondo le eventuali osservazioni formulate al riguardo dal Ministero vigilante. Sulle somme disponibili il Ministero del lavoro e della previdenza sociale può erogare agli istituti interessati acconti nei limiti dei sette decimi delle somme stesse. All'attribuzione definitiva delle somme si procede con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro.

17. All'articolo 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«18-*bis*. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, sulla base dell'andamento dei tassi di disoccupazione giovanile e con riferimento alle aree non ricomprese nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, determina il numero massimo dei contratti di cui al presente articolo che ciascuna commissione regionale per l'impiego può autorizzare. Per l'anno 1990 il numero complessivo di detti contratti non può eccedere la misura del 75 per cento di quelli ammessi per l'anno 1989.».

Art. 8.

*Disposizioni in materia di sanzioni in caso di ritardato od omesso versamento di contributi o premi previdenziali ed assistenziali.*

1. L'importo della somma aggiuntiva di cui all'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, può essere ridotto con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentiti gli enti impositori, fino alla misura degli interessi legali nei casi previsti dal comma 1, lettera *b)*, del richiamato articolo 4 in relazione alla particolare rilevanza delle incertezze interpretative e nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, derivanti da fatto doloso del terzo denunciato all'autorità giudiziaria, in relazione anche a possibili riflessi negativi in campo occupazionale di particolare rilevanza.

2. Per le aziende in crisi per le quali siano stati adottati i provvedimenti previsti dalla legge 12 agosto 1977 n. 675, dalla legge 5 dicembre 1978, n. 787, e dal decreto legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, l'importo della somma aggiuntiva di cui all'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, può essere ridotto con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentiti gli enti impositori, fino alla misura degli interessi legali, in relazione a possibili riflessi negativi in campo occupazionale di particolare rilevanza.

3. Nelle more dell'emanazione del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di cui ai commi 1 e 2, i soggetti che abbiano avanzato al Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed agli enti impositori motivata e documentata istanza per ottenere la riduzione ivi prevista, procederanno alla regolarizzazione contributiva mediante la corresponsione, in via provvisoria e salvo conguaglio, delle somme aggiuntive nella misura degli interessi legali. Ove il predetto decreto ministeriale non venga emanato entro sei mesi a decorrere dalla data di presentazione della istanza di riduzione delle somme aggiuntive, gli enti impositori provvederanno all'addebito di tali somme nella misura di cui all'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48.

4. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, si applicano ai datori di lavoro che operano o hanno operato gli sgravi contributivi indebitamente o in misura maggiore di quella spettante, in luogo della sanzione prevista dall'articolo 18, comma sesto, del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 1968, n. 1089.

5. I soggetti che provvedono al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ivi compreso il Servizio per i contributi agricoli unificati, relativi ai periodi fino a tutto il mese di giugno 1990, sono ammessi a regolarizzare la loro posizione debitoria con il versamento, per ciascun anno solare o frazione d'anno, di una somma aggiuntiva d'importo pari all'otto per cento in ragione d'anno del totale dei contributi o premi pendenti, entro il limite massimo del quaranta per cento dei contributi o premi complessivamente dovuti, in sostituzione di quella prevista dall'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, purché il versamento, ivi compreso quello della somma aggiuntiva ridotta, venga effettuato, secondo le modalità fissate dagli enti impositori, in due rate di pari importo di cui la prima entro il 30 novembre 1990 e la seconda entro il 28 febbraio 1991. I soggetti predetti sono tenuti, entro il 30 novembre 1990 a presentare agli enti impositori, a pena di decadenza, apposita domanda secondo lo schema predisposto dagli enti medesimi. La riduzione di cui al presente comma spetta altresì ai soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano provveduto al pagamento dei soli contributi o premi, relativi ai periodi fino a tutto il mese di giugno 1990 e che versino, in unica soluzione, la relativa somma aggiuntiva ridotta entro trenta giorni dalla richiesta degli enti impositori. Il pagamento dei contributi o premi e/o delle somme aggiuntive oltre i termini sopra indicati, comporta la decadenza dal beneficio di cui al presente comma.

6. La riduzione di cui al comma 5 si applica anche ai contribuenti i cui crediti per contributi o premi sono stati inseriti nei ruoli esattoriali ai sensi dell'articolo 2, commi 5 e 7, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. A tali fini, i contribuenti che abbiano già provveduto a versare ai concessionari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, i contributi o i premi senza pagamento di somme aggiuntive o vi provvedano entro il 30 novembre 1990, sono ammessi a regolarizzare la loro posizione debitoria mediante la corresponsione ai concessionari medesimi, entro la stessa data, delle somme aggiuntive determinate ai sensi del comma 5 in sostituzione di quelle iscritte al ruolo.

7. La regolarizzazione estingue i reati previsti da leggi speciali in materia di versamenti di contributi o premi e le obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio connessi con la denuncia ed il versamento dei contributi o dei premi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 51 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nonché all'articolo 18 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 1968, n. 1089, in materia di sgravi degli oneri sociali, con esclusione delle spese legali e degli aggi connessi alla riscossione dei contributi a mezzo ruoli esattoriali.

8. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 28 febbraio 1991 sono sospesi i processi penali relativi a fatti di cui al comma 7.

9. Per le imprese che alla data di entrata in vigore del presente decreto si trovino in stato di amministrazione controllata o amministrazione straordinaria, il termine per il pagamento dei contributi o dei premi per la regolarizzazione della posizione debitoria è differito all'ultimo giorno del mese successivo a quello della cessazione dell'amministrazione controllata o straordinaria.

10. Dopo il terzo comma dell'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è aggiunto il seguente:

«Non è altresì considerato violazione del segreto di ufficio lo scambio di informazione tra Amministrazione finanziaria, l'Istituto nazionale di previdenza sociale e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, ai fini della verifica sulla correttezza dei comportamenti dei soggetti tenuti all'adempimento degli obblighi contributivi e fiscali».

Art. 9.

*Entrata in vigore*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 settembre 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DONAT CATTIN, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*

CIRINO POMICINO, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

FORMICA, *Ministro delle finanze*

CARLI, *Ministro del tesoro*

BATTAGLIA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

MARONGIU, *Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

90G0309

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 15 giugno 1990.

**Individuazione dei capitoli di spesa di investimento del bilancio dello Stato e delle aziende autonome per l'anno 1990 per i quali si stabilisce la quota da destinare agli interventi nei territori di cui all'art. 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.**

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, che approva il testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno;

Visto l'art. 107, primo comma, del predetto testo unico, che stabilisce una riserva non inferiore al 40 per cento della somma globalmente stanziata negli stati di previsione delle amministrazioni dello Stato per spese di investimento da destinare a favore degli interventi nei territori indicati nell'art. 1 del medesimo testo unico;

Visto l'art. 17, comma 1, della legge 1° marzo 1986, n. 64, che ha prorogato il termine di operatività della predetta riserva al 31 dicembre 1993;

Visto il comma 6 del predetto art. 17, ove è stabilito che, a partire dall'anno 1987, in appositi allegati agli stati di previsione della spesa dei singoli Ministeri ed amministrazioni autonome sono elencati i capitoli ai quali si applica la riserva percentuale minima di cui al richiamato art. 107, nonché i capitoli per i quali è prevista una percentuale diversa;

Visto, in particolare, l'ultimo periodo del richiamato comma 6 nel quale è espressamente disposto che i conseguenti importi definitivi sono determinati con successivo decreto del Ministro del tesoro, da allegarsi alla legge concernente l'assestamento del bilancio dello Stato e delle aziende autonome;

Vista la legge 27 dicembre 1989, n. 409, che approva il bilancio dello Stato per l'esercizio finanziario 1990 e bilancio pluriennale per il triennio 1990-1992;

Considerato che le spese di investimento iscritte negli stati di previsione dei Ministeri per l'anno 1990 si stabiliscono al netto degli accantonamenti operati nel cap. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro «Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso», nonché delle categorie XIII e XV, in 65.107.869 milioni di lire;

Considerato che, ai sensi dell'art. 107 del più volte richiamato testo unico, gli stanziamenti attribuiti alla ex Cassa del Mezzogiorno ed al nuovo intervento straordinario nel Mezzogiorno, nonché quelli disposti da leggi speciali direttamente a favore dei territori dell'Italia meridionale non sono computabili ai fini della determinazione della quota minima di riserva;

Considerato, inoltre, che talune spese di investimento presentano già precisa destinazione territoriale, settoriale e che altre risultano vincolate da impegni pluriennali, talché non possono essere prese in considerazione ai fini della determinazione della quota da destinare a riserva;

Ritenuta la necessità di dare completa attuazione alla già citata normativa sulla riserva provvedendo, pertanto, per ciascun capitolo di spesa di investimento, alla definitiva individuazione e quantificazione della riserva, oltre che sulla scorta dei dati stabiliti dai richiamati allegati, anche sulla base degli ulteriori aggiornamenti forniti, nonché nei casi di carenza o mancanza di informazioni, procedendo ad autonome valutazioni, previa comunicazione alle amministrazioni interessate;

Decreta:

Per ciascuno dei seguenti capitoli di spesa di investimento, iscritti negli stati di previsione dei sottoindicati Ministeri ed amministrazioni autonome, è stabilita, per l'anno 1990, una riserva — non inferiore alla misura a fianco di ciascun capitolo indicata — da destinare a favore degli interventi nei territori indicati nell'art. 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218;

| | Lire |
|---|---|
| *Ministero delle finanze:* | |
| Cap. 7901. — Acquisto di stabili e terreni. Costruzione di immobili per i centri di servizio . . . . . . . . . | 48.000.000.000 |
| *Ministero del bilancio e della programmazione economica:* | |
| Cap. 7081. — Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo . . . . . . . . . . . | 1.293.288.031.000 |
| Cap. 7082. — Fondo sanitario nazionale. . . . . . . . . . . . . . . | 604.139.912.000 |
| Cap. 7086. — Somme da attribuire alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per la concessione del concorso nel pagamento degli interessi, ecc. . . . | 139.750.000.000 |
| Cap. 7087. — Somme da assegnare alle regioni per il finanziamento degli interventi nel campo della forestazione produttiva, protettiva e conservativa . . . . . . . . . . . . | 42.000.000.000 |
| *Ministero della pubblica istruzione:* | |
| Cap. 8251. — Sussidi e contributi per la costruzione e l'adattamento di palestre e impianti ginnico-sportivi, ecc. . . . . . . . . . . . . . . . . | 852.800.000 |

| | Lire |
|---|---|
| *Ministero dei lavori pubblici:* | |
| Cap. 7501 — Costruzione a cura dello Stato di opere relative ai porti di prima e seconda categoria, prima classe, ecc. | 4.000.000.000 |
| Cap. 8405. — Spese per la costruzione, sistemazione, manutenzione e completamento di edifici pubblici statali, ecc. | 192.200.000.000 |
| Cap. 8419. — Interventi di ristrutturazione ed adeguamento delle strutture pubbliche per l'eliminazione delle barriere architettoniche, ecc. | 9.273.684.000 |
| Cap. 8701. — Spese per gli immobili che interessano il patrimonio storico-artistico delle regioni o di altri soggetti | 9.200.000.000 |
| Cap. 8881. — Contributi in c/capitale in misura non superiore al 70% a favore degli enti autorizzati, alla costruzione di acquedotti, ecc. | 2.000.000.000 |
| *Ministero dei trasporti:* | |
| Cap. 7202. — Spese per la realizzazione degli impianti e degli annessi uffici operativi, ecc. | 15.000.000.000 |
| Cap. 7206. Fondo comune per rinnovo impianti fissi e materiale rotabile, ecc. | 41.200.000.000 |
| Cap. 7242. — Spese relative alle attrezzature tecniche per i servizi della Motorizzazione civile | 400.000.000 |
| Cap. 7271. — Sovvenzioni per costruzioni di ferrovie, tramvie extraurbane, ecc. | 104.000.000 |
| Cap. 7273. — Contributi per opere di riparazioni urgenti e sovvenzioni in capitale per costruzioni, lavori ed incrementi patrimoniali. Trasformazione dei sistemi di trazione di ferrovie e tramvie, ecc. | 53.000.000 |
| Cap. 7304. — Concessione di contributi per capitale ed interessi, derivanti dall'ammortamento dei mutui garantiti dallo Stato, ecc. | 8.000.000.000 |
| *Ministero della difesa:* | |
| Cap. 7231. — Forniture ed istallazione di apparecchiature per l'assistenza al volo e per il controllo al traffico aereo e civile, ecc. | 6.050.000.000 |

| | Lire |
|---|---|
| *Ministero dell'agricoltura e delle foreste:* | |
| Cap. 8221. — Spese per il finanziamento delle opere in corso o di particolare urgenza, comprese la costruzione e la ristrutturazione, ecc. | 1.508.000.000 |
| *Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:* | |
| Cap. 7031. — Spese per la ricerca scientifica ecc. | 680.000.000 |
| Cap. 7552. — Finanziamenti alle imprese per la elaborazione di programmi, ecc. | 20.000.000.000 |
| Cap. 7905. — Contributi in conto interessi sui finanziamenti concessi alle imprese, ecc. | 8.800.000.000 |
| Cap. 7910. — Contributo a fondo perduto per l'esecuzione di pozzi per la ricerca di risorse geotermiche | 6.020.000.000 |
| Cap. 8042. — Contributi in conto interessi sui finanziamenti concessi alle imprese, ecc. | 106.749.212.000 |
| Cap. 8043. — Contributo in conto capitale per la realizzazione di mercati agro-alimentari, ecc. | 25.000.000.000 |
| Cap. 8044. — Contributi in conto interessi per la realizzazione di mercati agro-alimentari all'ingrosso, ecc. | 21.456.707.000 |
| Cap. 8045. — Fondo nazionale di promozione e sviluppo del commercio | 18.000.000.000 |
| *Ministero della marina mercantile:* | |
| Cap. 7601. — Acquisto di mezzi nautici da iscrivere nei quadri del naviglio e delle relative dotazioni. | 2.500.000.000 |
| *Ministero del turismo e dello spettacolo:* | |
| Cap. 7542. — Contributo da assegnare alle province autonome di Trento e Bolzano, nonché all'Istituto per il credito sportivo per l'ammortamento dei mutui contratti dai soggetti di cui alla legge 18 febbraio 1983, n. 50, ecc. | 5.600.000.000 |

| | Lire |
|---|---|
| Cap. 7544. — Somma da erogare per l'ammortamento di mutui ventennali, a totale carico dello Stato, concessi dalla Cassa depositi e prestiti per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 1, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito con modificazioni nella legge 6 marzo 1987, n. 65, ecc. | 95.194.040.000 |
| Cap. 7545. — Contributi da erogare ai fini dello sviluppo, razionalizzazione, adeguamento, ammodernamento e informatizzazione di strutture turistiche e ricettive, ecc.. . . . | 70.000.000.000 |
| Cap. 7546. — Contributi in conto interessi da assegnare a istituti di credito o sezioni di credito speciali sui mutui contratti per lo sviluppo, la razionalizzazione, l'adeguamento e l'informatizzazione di strutture turistiche e ricettive, ecc. . . . . . . . | 8.400.000.000 |
| Cap. 7547. — Somme da erogare per l'ammortamento dei mutui ventennali contratti dai comuni per la realizzazione dei servizi tecnologici, specificamente connessi agli interventi di cui all'art. 1, comma 1, lettera *a)* del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, ecc. . . . . . . . . . . . . . . | 1.600.000.000 |
| *Ministero dei beni culturali:* | |
| Cap. 8005. — Spese per lavori di ammodernamento, di adeguamento strutturale e funzionale, e di valorizzazione di locali adibiti a musei e gallerie, ecc. . . . . . . . . . . . . . | 34.132.384.000 |
| Cap. 8100. — Interventi e contributi per restauro e valorizzazione di monumenti di proprietà non statale, medioevale, moderni, ecc. . . . . . | 18.083.951.000 |
| *Ministero dell'ambiente:* | |
| Cap. 7702. — Contributi da concedere alle regioni per gli interventi previsti nei piani di bonifica di aree inquinate. . . . . . . . . . . . . . . | 10.000.000.000 |
| Cap. 7703. — Contributi da concedere alle imprese per i programmi di investimento, ecc. . . . . . . | 8.000.000.000 |
| Cap. 7704. — Concorso al finanziamento degli impianti e servizi per l'utilizzo e la commercializzazione dei materiali recuperati dai rifiuti | 5.000.000.000 |
| Cap. 7705. — Somma da erogare per l'attuazione degli interventi previsti nel piano di disinquinamento di cui all'art. 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349. . . . . . . . . . . . . . . . | 152.000.000.000 |

| | Lire |
|---|---|
| *Amministrazione dei monopoli di Stato:* | |
| Cap. 501. — Acquisto, costruzione, miglioramento ed ampliamento dei beni immobili occorrenti per il funzionamento, ecc. . . . . . . . . | 10.800.000.000 |
| Cap. 512. — Acquisto impianti, attrezzature, macchine ed automezzi | 15.000.000.000 |
| Cap. 515. — Acquisto impianti, attrezzature, macchine ed automezzi | 2.400.000.000 |
| Cap. 530. — Acquisto impianti, attrezzature e macchine . . . . . . . | 560.000.000 |
| *Azienda nazionale autonoma delle strade:* | |
| Cap. 708. — Costruzione, acquisto, riparazione di fabbricati, per sedi di ufficio, case cantoniere, caselli autostradali, ecc. . . . . . . . . . . | 27.200.000.000 |
| Cap. 709. — Lavori di sistemazione generale e miglioramento della rete delle strade statali, adeguamento ed ammodernamento, ecc. . . . . . . | 452.657.354.000 |
| Cap. 727. — Spesa per l'esecuzione di opere straordinarie di manutenzione delle strade statali. Distese generali periodiche ed interventi vari manutentori, ecc. . . . . . . . . . . | 247.200.000.000 |
| Cap. 728. — Spese per i rilievi aerofotogrammetrici, per studi geologici, geognostici, ecc. . . . . . . . . | 4.000.000.000 |
| *Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni:* | |
| Cap. 501. — Acquisto di terreni. Acquisto e costruzione di fabbricati ad uso ufficio e dei servizi postali, ecc. | 54.172.000.000 |
| Cap. 502. — Acquisto, costruzione ed installazione di macchinari e di impianti tecnici per i servizi. . . . . | 12.822.000.000 |
| Cap. 503. — Miglioramento, ampliamenti, ristrutturazione e sopraelevazione dei fabbricati ad uso ufficio e dei servizi postali, ecc. . . | 4.000.000.000 |
| Cap. 504. — Spesa per il potenziamento, l'ampliamento e le modifiche degli impianti tecnologici per gli uffici e servizi postali, ecc. . | 1.200.000.000 |
| Cap. 505. — Spesa per il potenziamento, l'ampliamento, le modifiche ed i ripristini degli impianti di posta pneumatica . . . . . . . . | 240.000.000 |

| | Lire |
|---|---|
| Cap. 509. — Acquisto di materiali, di accessori, attrezzi ed utensili, di macchine, ecc. | 9.907.000.000 |
| Cap. 510. — Acquisto di automezzi nonché altri mezzi motorizzati di trasporto e sollevamento, ecc. | 9.120.000.000 |
| Cap. 511. — Spese per l'acquisto ed il potenziamento degli impianti fissi, ecc. | 380.000.000 |
| Cap. 519. — Assegnazione straordinaria per il completamento degli impianti di meccanizzazione, ecc. | 6.704.000.000 |
| Cap. 520. — Assegnazione straordinaria per il completamento dell'automazione dei servizi amministrativo-contabili, ecc. | 3.600.000.000 |
| Cap. 527. — Assegnazione straordinaria per l'acquisto di mezzi operativi, ecc. | 14.000.000.000 |
| Cap. 529. — Assegnazione straordinaria per la realizzazione degli interventi previsti dal piano decennale 1985-1994, ecc. | 29.082.000.000 |
| Cap. 530. — Assegnazione straordinaria per il risanamento degli uffici postali ubicati in località non idonee, ecc. | 26.600.000.000 |
| *Azienda di Stato per i servizi telefonici:* | |
| Cap. 531. — Spese-dipendenti anche da accordi internazionali per la costruzione, l'ampliamento e la ristrutturazione degli impianti della rete nazionale di telecomunicazioni, ecc. | 120.000.000.000 |
| Cap. 550. — Assegnazione straordinaria per la realizzazione degli interventi previsti dal piano decennale 1985-1994 di sviluppo e potenziamento dei servizi di telecomunicazione | 80.000.000.000 |

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 giugno 1990

*Il Ministro:* CARLI

*Registrato alla Corte dei conti il 17 agosto 1990*
*Registro n. 27 Tesoro, foglio n. 282*

90A3944

DECRETO 23 agosto 1990

**Emissione di certificati di credito del Tesoro, quinquennali, con godimento 1° settembre 1990.**

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38, della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a dodici anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, recante riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato, ed in particolare l'art. 2 della legge medesima, come risulta modificato dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, ove si prevede, fra l'altro, che con apposita norma della legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato è annualmente stabilito l'importo massimo di emissione di titoli pubblici, al netto di quelli da rimborsare;

Vista la legge 27 dicembre 1989, n. 409, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1990, ed in particolare l'ottavo comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso, a norma della citata legge n. 468 del 1978;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, recante modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

Ritenuto opportuno, per il reperimento dei fondi da destinarsi a copertura delle spese iscritte in bilancio, procedere ad un'emissione di certificati di credito del Tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore fino all'importo massimo di nominali lire 8.000 miliardi, della durata di cinque anni, con godimento 1° settembre 1990, al prezzo fisso di lire 97,25 per ogni 100 lire di capitale nominale.

L'assegnazione dei certificati avviene con il sistema dell'asta marginale riferito ad un «diritto di sottoscrizione». Il «diritto di sottoscrizione» rappresenta la maggiorazione di prezzo rispetto a quello di emissione

indicato nel precedente comma, che il sottoscrittore dichiara nella richiesta di essere disposto a corrispondere al Tesoro per l'assegnazione di certificati. Le richieste che dovessero risultare accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

Art. 2.

Il tasso di interesse semestrale lordo relativo alla prima cedola dei certificati di credito di cui al precedente art. 1, pagabile il 1° marzo 1991, è pari al 6,30 per cento.

Le cedole successive alla prima verranno determinate col seguente meccanismo di calcolo:

*a)* determinazione della media aritmetica dei tassi di rendimento annuale lordo dei buoni ordinari del Tesoro con scadenza a 12 mesi, relativi alle aste dei buoni medesimi tenutesi nei mesi di dicembre e gennaio per le cedole con godimento 1° marzo e pagabili il 1° settembre successivo, e nei mesi di giugno e luglio per le cedole con godimento 1° settembre e pagabili il 1° marzo successivo.

Il tasso di rendimento annuale lordo è pari alla differenza tra il valore di rimborso (100) e il prezzo d'asta dei BOT annuali divisa per il prezzo stesso, moltiplicato per il rapporto tra 365 e il numero dei giorni effettivi che compongono la durata dei BOT.

Il prezzo d'asta, per ciascuna emissione di BOT di cui al precedente comma, è pari:

in caso di asta non competitiva, al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai partecipanti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota;

in caso di asta competitiva, alla media ponderata fra il prezzo medio d'asta delle offerte concorrenziali rimaste aggiudicatarie ed il prezzo medio stesso delle offerte non concorrenziali, comprensivo dell'eventuale maggiorazione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*

Qualora in uno dei due mesi di riferimento non vengano offerti all'asta BOT a 12 mesi, si terrà conto unicamente del tasso di rendimento del mese in cui è stata effettuata l'emissione.

Nell'eventualità che in entrambi i mesi non si faccia luogo ad emissione di BOT a 12 mesi, il tasso sarà uguale all'ultimo tasso annuale disponibile;

*b)* calcolo del tasso d'interesse semestrale equivalente al valore della media aritmetica di cui al punto *a)*, arrotondato ai 5 centesimi più vicini.

La misura delle cedole successive alla prima verrà determinata aggiungendo 50 centesimi di punto al tasso d'interesse semestrale di cui al punto *b)*.

I tassi di interesse semestrale relativi alle cedole successive alla prima verranno stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse.

Art. 3.

I certificati di credito hanno il taglio unitario di lire 5 milioni e sono rappresentati da titoli al portatore, a richiesta, nei tagli da lire 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni, 1 miliardo e 10 miliardi di capitale nominale.

Non sono ammesse operazioni di riunione né di divisione dei titoli al portatore, né di tramutamento in nominativi.

Art. 4.

I certificati e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e loro rendite e, salva l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, sono esenti:

*a)* da ogni altra imposta diretta presente e futura;

*b)* dall'imposta sulle successioni;

*c)* dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b)* e *c)*.

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'Istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.

Art. 5.

Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti in rate semestrali posticipate al 1° settembre e al 1° marzo di ogni anno. La prima cedola è pagabile il 1° marzo 1991 e l'ultima al 1° settembre 1995.

Gli interessi semestrali sono pagati agli aventi diritto tramite le filiali della Banca d'Italia, al netto della ritenuta fiscale del 12,50 per cento di cui al ricordato decreto legge n. 556 del 1986.

La Banca d'Italia provvederà ai suddetti pagamenti arrotondando, se necessario, alle 5 lire più vicine, per eccesso o per difetto, a seconda che si tratti di frazioni superiori o non superiori a 2 lire e 50 centesimi, l'importo della cedola relativa al taglio teorico da lire 1 milione. Il valore delle cedole appartenenti agli altri tagli verrà determinato per moltiplicazione sulla base dell'importo della cedola afferente al suddetto taglio teorico.

Le cedole d'interesse dei certificati di credito sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli di debito pubblico e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad esse concessi.

Art. 6.

Il rimborso dei certificati di credito verrà effettuato in unica soluzione il 1° settembre 1995 al netto della ritenuta di cui all'art. 1 del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, applicata su lire 2,75, pari alla differenza fra il capitale nominale dei titoli da rimborsare e il prezzo fisso di lire 97,25% di cui al precedente art. 1. Ove necessario, si procederà agli arrotondamenti con il sistema indicato al precedente art. 5.

Art. 7.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori la Banca d'Italia, le aziende di credito e loro istituti centrali di categoria, nonché le società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 2 del decreto ministeriale in data 29 marzo 1988. Detti operatori partecipano in proprio e per conto di terzi.

Art. 8.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati di credito di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola saranno regolati dalle norme contenute nell'apposita convenzione stipulata in data 4 aprile 1985.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale sottoscritto, una provvigione di collocamento dell'1 per cento.

Tale provvigione, commisurata all'ammontare nominale sottoscritto, verrà attribuita, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti all'asta in relazione agli impegni che assumeranno con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni delle clientela e di provvedere, senza compensi, alla consegna dei titoli agli aventi diritto.

Art. 9.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di cinque, devono essere redatte su apposito modulo predisposto dalla Banca d'Italia e devono contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che essi intendono sottoscrivere e del relativo prezzo offerto.

Il prezzo offerto è costituito dal prezzo fisso di emissione e dall'ulteriore importo del «diritto di sottoscrizione» che si intende pagare. Tale maggiorazione può essere di un importo minimo di 5 centesimi di lira oppure di un multiplo di detta cifra; eventuali maggiorazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso, mentre in mancanza di ogni indicazione di maggiorazione, la stessa si intende pari a quella minima.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a lire 100 milioni di capitale nominale.

Sul modulo di partecipazione all'asta dovranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia, sino ad un massimo di cinque, presso le quali l'operatore intende effettuare il versamento di quanto dovuto per i titoli risultati assegnati.

Art. 10.

Le offerte di ogni singolo operatore, ivi compresa quella della Banca d'Italia, devono essere inserite in un'unica busta telata con chiusura a ceralacca oppure in busta Texbol brev. 53400 con i quattro lati termosaldati, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, da indirizzarsi alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Via Nazionale, 91 - Roma. Le buste dovranno essere consegnate, a cura del mittente, allo sportello all'uopo istituto presso la suddetta Amministrazione centrale - Via Nazionale, 91 - Roma.

Le offerte non pervenute entro le ore 13 del giorno 30 agosto 1990 non verranno prese in considerazione.

Art. 11.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al precedente articolo, è eseguita l'apertura delle buste nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima il quale provvede, ai fini dell'aggiudicazione, all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del tesoro, a ciò delegato dal Ministro del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo, costituito dal «prezzo di emissione» e dall'importo da corrispondere per «diritto di sottoscrizione», sarà reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 12.

L'assegnazione dei certificati verrà effettuata con riferimento all'importo del «diritto di sottoscrizione» meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota.

Nel caso di offerte riferite all'importo marginale del «diritto di sottoscrizione» che non possano essere totalmente accolte, si procede all'aggiudicazione pro-quota con i necessari arrotondamenti.

Qualora fra le offerte entrate nel riparto ve ne sia una della Banca d'Italia, la Banca medesima non partecipa alla ripartizione e i certificati vengono proporzionalmente distribuiti fra gli operatori partecipanti al riparto, sino al loro eventuale totale soddisfacimento e, ove rimanga una quota residua, questa viene attribuita alla Banca d'Italia.

Art. 13.

Il regolamento delle sottoscrizioni, al prezzo di aggiudicazione (pari al prezzo di emissione maggiorato dall'importo marginale del diritto di sottoscrizione), sarà effettuato dagli operatori assegnati presso le filiali della Banca d'Italia il 3 settembre 1990, senza versamento di dietimi.

All'atto del versamento le suddette filiali rilasceranno ricevuta provvisoria valevole, a tutti gli effetti, per il ritiro dei titoli definitivi.

Art. 14.

Il 3 settembre 1990 la Banca d'Italia provvederà a versare, con valuta stesso giorno, presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato, il controvalòre del capitale nominale dei certificati assegnati, al prezzo di aggiudicazione costituito, come indicato negli articoli precedenti, dal prezzo di emissione e dall'importo del diritto di sottoscrizione. Tale versamento sarà effettuato al netto della provvigione di collocamento di cui al precedente art. 8.

La predetta sezione di tesoreria procederà quindi all'emissione di apposite quietanze di entrata al bilancio dello Stato, una per l'importo relativo al prezzo di emissione e l'altra per quello relativo al diritto di sottoscrizione, con imputazione al capo X, capitolo 5100.

Art. 15.

Alla Banca d'Italia è pure affidata l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui certificati di credito ed al rimborso, a scadenza, dei certificati stessi, nonché ogni altro adempimento, occorrente per l'emissione in questione.

Le somme occorrenti per le operazioni connesse al pagamento delle cedole di interesse ed al rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati con apposita convenzione, salva l'applicazione, nelle more, di quella stipulata in data 16 ottobre 1984.

La consegna dei certificati di credito alle filiali della Banca d'Italia sarà effettuata a cura del magazzino Tesoro del Provveditorato generale dello Stato.

Tutti gli atti comunque riguardanti la sottoscrizione dei certificati di credito di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, incaricata delle operazioni relative al collocamento dei certificati stessi, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.

Art. 16.

I certificati di credito, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti dal corpo e da 10 cedole per il pagamento degli interessi semestrali.

Sul fondino del corpo del titolo è riprodotto, in alto, lo stemma della Repubblica italiana, seguito, scendendo verso il basso, dalle seguenti legende: «REPUBBLICA ITALIANA» «MINISTERO DEL TESORO» «DIREZIONE GENERALE DEL TESORO» «LEGGE 30 MARZO 1981, N. 119 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI» «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO» «1990-1995» «EMISSIONE 1° SETTEMBRE 1990».

Seguono poi le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero di codice ABI, ripetuto anche sul lato destro, in alto, del corpo del titolo, del numero assegnato al certificato, del valore nominale e del prezzo fisso di emissione del titolo, per il richiamo delle occorrenti norme di legge, per la data e la dicitura «IL MINISTRO»; nello spazio libero, a sinistra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Le cedole sono collocate al di sotto e/o a lato del corpo del titolo; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti legende: «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO» «1990-1995» «EMISSIONE 1° SETTEMBRE 1990».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero assegnato al relativo certificato, del valore nominale del certificato stesso, della data di pagamento della cedola, nonché del numero di codice ABI; per la prima cedola è indicato l'importo lordo degli interessi nella misura stabilita nel primo comma dell'art. 2 del presente decreto, mentre il tasso d'interesse lordo riguardante le cedole successive verrà determinato con le modalità di cui al medesimo art. 2; l'aliquota fiscale da applicare è riportata su ogni cedola mediante barratura trasversale ondulata a mille righe; negli angoli, in alto, è indicato il numero della cedola; nello spazio libero, a destra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Il prospetto del corpo del titolo — contenente un tagliando che verrà utilizzato dalla Banca d'Italia per la lettura magnetica nonché ulteriori eventuali elementi che si rendessero necessari per meglio individuare le caratteristiche dei titoli — e di ciascuna cedola è delimitato da una cornice a motivi decorativi ripetuti.

Il numero d'ordine dei certificati è ripetuto nella cornice del corpo del titolo e delle cedole, per il trattamento automatico.

Il rovescio del corpo del titolo reca gli articoli 2, 4, 5 e 6 del presente decreto, stampati litograficamente.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone sul quale sono riportate le seguenti legende: «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO» «1990-1995» «EMISSIONE 1° SETTEMBRE 1990».

Segue l'indicazione del numero della cedola, posta al centro del rosone, ed in basso, solo per la prima cedola, l'importo degli interessi lordi, nonché di ulteriori eventuali elementi che si rendessero necessari per meglio individuare le caratteristiche dei titoli; il tutto stampato litograficamente.

Il prospetto reca:

le cornici del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampate in calcografia;

il valore nominale e il prezzo di emissione stampati in offset;

i fondini del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampati in calcografia;

il numero del certificato, da riportare nel corpo del titolo, nel tagliando e nelle cedole, nonché la firma del Ministro, stampati tipograficamente.

I colori impiegati per i vari tagli, rispettivamente, per le cornici e per il fondino sono:

taglio da lire 5 milioni: verde smeraldo-grigio;
taglio da lire 10 milioni: marrone-verde;
taglio da lire 50 milioni: rosso vino-rosso violaceo:
taglio da lire 100 milioni: blu-arancio;
taglio da lire 500 milioni: blu intenso-verde smeraldo;
taglio da lire 1 miliardo: verde-grigio;
taglio da lire 10 miliardi: rosso porpora-viola malva,

mentre, per quanto attiene le legende, i colori medesimi risulteranno opportunamente accostati in diversa gradazione tra loro per l'intero sviluppo delle legende stesse.

La carta filigranata è colorata:

taglio da lire 5 milioni: in mattone;
taglio da lire 10 milioni: in azzurro;
taglio da lire 50 milioni: in celeste;
taglio da lire 100 milioni: in verde;
taglio da lire 500 milioni: in rosa;
taglio da lire 1 miliardo: in giallo;
taglio da lire 10 miliardi: in violetto.

Art. 17.

Gli oneri per interessi relativi agli anni 1991 e successivi, nonché l'onere per il rimborso del capitale gravante sull'anno finanziario 1995, faranno carico ad appositi capitoli che verranno istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni stessi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 agosto 1990

*Il Ministro:* CARLI

*Registrato alla Corte dei conti il 29 agosto 1990*
*Registro n. 28 Tesoro, foglio n. 383*

**90A3959**

DECRETO 12 settembre 1990.

**Determinazione del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° aprile 1984 (settennali), 1° ottobre 1984 (settennali); 1° aprile 1988 (quinquennali), 1° ottobre 1988 (quinquennali) e 1° aprile 1989 (quinquennali), relativamente alle cedole con godimento nel mese di ottobre 1990 e scadenza nel mese di aprile 1991.**

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali, tutti debitamente registrati alla Corte dei conti:

n. 208024/66-AU-62 del 21 marzo 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 28 marzo 1984, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° aprile 1984, sottoscritti per l'importo di lire 5.000 miliardi;

n. 213387/66-AU-72 del 20 settembre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° ottobre 1984, sottoscritti per l'importo di lire 9.000 miliardi;

n. 251419/66-AU-156 del 26 marzo 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 107 del 9 maggio 1988, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 1° aprile 1988, sottoscritti per l'importo di lire 1.100 miliardi;

n. 253966/66-AU-169 del 23 settembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 240 del 12 ottobre 1988, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 1° ottobre 1988, sottoscritti per l'importo di lire 2.700 miliardi;

n. 570439/66-AU-183 del 30 marzo 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 28 aprile 1989, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 1° aprile 1989, sottoscritti per l'importo di lire 1.500 miliardi;

Visto, in particolare, l'art. 2 dei suindicati decreti ministeriali, il quale, tra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima e prevede che il tasso medesimo venga fissato con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse;

Ritenuto che occorre determinare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alle cedole con godimento nel mese di ottobre 1990 e scadenza nel mese di aprile 1991;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse delle cedole, con godimento nel mese di ottobre 1990, relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali n. 208024 del 21 marzo 1984, n. 213387 del 20 settembre 1984, n. 251419 del 26 marzo 1988, n. 253966 del 23 settembre 1988 e n. 570439 del 30 marzo 1989, meglio cennati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale da

corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro di seguito indicati, relativamente alle cedole di scadenza nel mese di aprile 1991, è determinato nella misura:

del 5,70% per i CCT settennali 1° aprile 1984 - codice ABI 12807, emessi per lire 5.000 miliardi, cedola n. 14;

del 5,55% per i CCT settennali 1° ottobre 1984 - codice ABI 12816, emessi per lire 9.000 miliardi, cedola n. 13;

del 6,15% per i CCT quinquennali 1° aprile 1988 - codice ABI 13015, emessi per lire 1.100 miliardi, cedola n. 6;

del 6,35% per i CCT quinquennali 1° ottobre 1988 - codice ABI 13025, emessi per lire 2.700 miliardi, cedola n. 5;

del 6,35% per i CCT quinquennali 1° aprile 1989 - codice ABI 13036, emessi per lire 1.500 miliardi, cedola n. 4.

La spesa complessiva derivante dal presente decreto è di L. 1.118.836.750.000, così ripartite:

L. 285.000.000.000 per i CCT settennali 1° aprile 1984;

L. 499.500.000.000 per i CCT settennali 1° ottobre 1984;

L. 67.647.250.000 per i CCT quinquennali 1° aprile 1988;

L. 171.443.250.000 per i CCT quinquennali 1° ottobre 1988;

L. 95.246.250.000 per i CCT quinquennali 1° aprile 1989,

e farà carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 settembre 1990

*Il Ministro:* CARLI

90A3961

DECRETO 12 settembre 1990.

**Determinazione del tasso d'interesse annuale dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° ottobre 1985 (decennali), 1° ottobre 1986 (decennali), 20 ottobre 1986 (settennali) e 1° ottobre 1987 (settennali), relativamente alle cedole con godimento nel mese di ottobre 1990 e scadenza nel mese di ottobre 1991.**

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali, tutti debitamente registrati alla Corte dei conti:

n. 318320/66-AU-92 del 21 settembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 3 ottobre 1985, recante un'emissione di CCT decennali con godimento 1° ottobre 1985, sottoscritti per l'importo di lire 9.000 miliardi;

n. 625158/66-AU-120 del 25 settembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 230 del 3 ottobre 1986, recante un'emissione di CCT decennali con godimento 1° ottobre 1986, sottoscritti per l'importo di lire 12.000 miliardi;

n. 625397/66-AU-121 del 10 ottobre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 245 del 21 ottobre 1986, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 20 ottobre 1986, convertibili, attualmente circolanti per l'importo di L. 1.499.735.000.000;

n. 428857/66-AU-144 del 25 settembre 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 7 ottobre 1987, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° ottobre 1987, sottoscritti per l'importo di lire 900 miliardi;

Visti, in particolare, l'art. 2 dei suindicati decreti del 21 settembre 1985, del 25 settembre 1986 e del 25 settembre 1987, nonché l'art. 3 del suddetto decreto del 10 ottobre 1986, i quali, tra l'altro, indicano il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso di interesse annuale da corrispondersi sui predetti certificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima e prevedono che il tasso medesimo venga fissato con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse;

Visto il decreto ministeriale n. 426161 del 7 aprile 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 21 maggio 1987, con cui fra l'altro, è stato modificato l'art. 5 del decreto ministeriale del 25 settembre 1986 e l'art. 6 del decreto ministeriale del 10 ottobre 1986, disponendosi che i pagamenti degli interessi verranno effettuati arrotondando alle 5 lire più vicine l'importo delle cedole relative al taglio minimo da un milione, determinando per moltiplicazione le cedole afferenti agli altri tagli;

Ritenuto che occorre determinare il tasso d'interesse annuale dei suddetti certificati di credito relativamente alle cedole con godimento nel mese di ottobre 1990 e scadenza nel mese di ottobre 1991;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso di interesse delle cedole, con godimento nel mese di ottobre 1990, relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali n. 318320 del 21 settembre 1985, n. 625158 del 25 settembre 1986 e n. 428857 del 25 settembre 1987, nonché dell'art. 3 del decreto ministeriale n. 625397 del 10 ottobre 1986, meglio specificati nelle premesse, il tasso di interesse annuale da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro di seguito indicati, relativamente alle cedole di scadenza nel mese di ottobre 1991, è determinato nella misura:

dell'11,15% per i CCT decennali 1° ottobre 1985 - codice ABI 12839, emessi per lire 9.000 miliardi, cedola n. 6;

del 12,05% per i CCT decennali 1° ottobre 1986 - codice ABI 12869, emessi per lire 12.000 miliardi, cedola n. 5,

dell'11.80% per i CCT settennali 20 ottobre 1986 - codice ABI 12870, circolanti per L. 1.499.735.000.000, cedola n. 5;

del 12,85% per i CCT settennali 1° ottobre 1987 - codice ABI 13001, emessi per lire 900 miliardi. cedola n. 4.

La spesa complessiva derivante dal presente decreto, tenuto conto di quanto disposto dal decreto ministeriale del 7 aprile 1987, citato nelle premesse, è di L. 2.742.131.480.375, così ripartite:

L. 1.003.500.000.000 per i CCT decennali 1° ottobre 1985;

L. 1.446.015.000.000 per i CCT decennali 1° ottobre 1986;

L. 176.968.730.375 per i CCT settennali 20 ottobre 1986;

L. 115.647.750.000 per i CCT settennali 1° ottobre 1987,

e farà carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 12 settembre 1990

*Il Ministro:* CARLI

90A3960

## MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 8 settembre 1990.

**Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Punto moda Italia, in Desio.**

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il proprio decreto ministeriale in data 26 novembre 1984 emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con il quale la S.p.a. Punto moda Italia, con sede in Desio, via Matteotti n. 81, è stata assoggettata alla procedura di amministrazione straordinaria;

Visto il proprio decreto 27 settembre 1985 con il quale è stato reso esecutivo su conforme parere del CIPI, il programma predisposto per la suddetta società dal commissario;

Vista l'istanza in data 15 giugno 1990 con la quale il commissario segnala che la S.p.a. Punto moda Italia non presenta un attivo da ripartire ai creditori essendo le modeste somme recuperabili assorbite dalle spese necessarie per la prosecuzione della procedura e richiede pertanto che venga disposta la chiusura della procedura per insufficienza dell'attivo ai sensi dell'art. 118, n. 4, della legge fallimentare, richiamato dall'art. 4 della legge 6 febbraio 1987, n. 19;

Considerato che ricorrono i presupposti perchè venga disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Punto moda Italia per insufficienza dell'attivo, ai sensi dell'art. 118, n. 4, della legge fallimentare;

Decreta:

*Articolo unico*

È disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Punto moda Italia, con sede in Desio (Milano), di cui alle premesse.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica itali

Roma, 8 settembre 1990

*Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato*
BATTAGLIA

*Il Ministro del tesoro*
CARLI

90A3974

DECRETO 8 settembre 1990.

**Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Genghini sud, in Boiano.**

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il proprio decreto ministeriale in data 27 maggio 1986 emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con il quale la S.p.a. Genghini sud, con sede in Boiano (Campobasso), piazza Roma, è stata assoggettata alla procedura di amministrazione straordinaria;

Visto il proprio decreto 17 marzo 1987 con il quale è stato reso esecutivo su conforme parere del CIPI, il programma predisposto per la suddetta società dal commissario;

Vista l'istanza in data 15 giugno 1990 con la quale il commissario segnala che la S.p.a. Genghini sud non presenta un attivo da ripartire ai creditori essendo le modeste somme recuperabili assorbite dalle spese necessarie per la prosecuzione della procedura e richiede pertanto che venga disposta la chiusura della procedura per insufficienza dell'attivo ai sensi dell'art. 118, n. 4, della legge fallimentare, richiamato dall'art. 4 della legge 6 febbraio 1987, n. 19;

Considerato che ricorrono i presupposti perché venga disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Genghini sud per insufficienza dell'attivo, ai sensi dell'art. 118, n. 4, della legge fallimentare;

Decreta:

*Articolo unico*

È disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Genghini sud, con sede in Boiano (Campobasso), di cui alle premesse.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 settembre 1990

*Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato*
BATTAGLIA

*Il Ministro del tesoro*
CARLI

90A3975

## MINISTERO DELLA SANITÀ

ORDINANZA 8 settembre 1990.

**Norme per la profilassi della malattia virale emorragica del coniglio.**

### IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'istituzione del Servizio sanitario nazionale;

Visto il parere espresso in data 1° febbraio 1990 dal Consiglio superiore di sanità;

Considerato che la malattia virale emorragica del coniglio, malattia a carattere infettivo e diffusivo, è presente e relativamente diffusa nella maggior parte delle regioni italiane;

Preso atto delle conclusioni e raccomandazioni emanate dall'O.I.E. di Parigi sulle più immediate misure di profilassi diretta, da adottarsi per il controllo della malattia;

Ritenuto necessario aggiornare le norme profilattiche in vigore ed estendere alla malattia virale emorragica le disposizioni previste dal vigente regolamento di polizia veterinaria;

Ordina:

Art. 1.

All'elenco delle malattie a carattere infettivo e diffusivo previste dall'art. 1 del regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, per le quali è obbligatoria la denuncia, viene aggiunta: «la malattia virale emorragica del coniglio».

Art. 2.

Nei casi di malattia virale emorragica del coniglio si adottano, in quanto applicabili e limitatamente agli animali delle specie cunicole, le norme previste dal vigente regolamento di polizia veterinaria.

Art. 3.

Con successive disposizioni regolamentari saranno indicate le misure profilattiche da adottare nei confronti della malattia.

Art. 4.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed avrà immediata applicazione.

Roma, 8 settembre 1990

*Il Ministro:* DE LORENZO

90A4000

# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

## UNIVERSITÀ DI ANCONA

DECRETO RETTORALE 20 aprile 1990.

**Istituzione della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali con il corso di laurea in scienze biologiche.**

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Ancona, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1971, n. 1330, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Viste le delibere del senato accademico del 22 febbraio 1983 e del consiglio di amministrazione del 9 marzo 1983 con le quali, sentiti i consigli di facoltà, è stato approvato il piano di sviluppo quadriennale dell'Università degli studi di Ancona ai sensi del sopra richiamato art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 maggio 1989 con il quale viene approvato il piano di sviluppo quadriennale dell'Università degli studi di Ancona relativo agli anni 1986-90 e viene istituita presso l'Università di Ancona la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali con annesso il corso di laurea in scienze biologiche con indirizzo in biologia marina ed oceanografica;

Vista la nota del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica n. 2745 del 13 novembre 1989;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1952;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Decreta:

Presso l'Università degli studi di Ancona è istituita la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali con il corso di laurea in scienze biologiche.

Il presente decreto sarà inviato al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ancona, 20 aprile 1990

*Il rettore:* BRUNI

90A3947

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

**Provvedimenti concernenti la classificazione e la declassificazione di strade statali**

Con decreto ministeriale 1° agosto 1990, n. 1222, il tratto di strada di ml 400 circa, compreso tra la strada statale n. 1 e il casello autostradale di Carrodano sulla A/12, unitamente alla nuova arteria, di km 6+809 costruita dall'ANAS tra Carrodano e Montale, e alla strada comunale tra Montale e Levanto di km 4+500, viene classificato statale ed inserito quale prolungamento terminale della strada statale n. 566/Dir. «Di Val di Vara».

La strada statale n. 566/Dir. «Di Val di Vara» assume i seguenti nuovi caposaldi: «Innesto strada statale n. 566 a Cà di Vara — incrocio con la strada statale n. 1 a ponte di Carrodano — svingolo con l'A/12 presso il casello di Carrodano - Montale - Levanto», con l'estesa totale di km 14 + 400 circa.

La strada statale n. 332 «di Levanto» viene declassificata e consegnata alla provincia di La Spezia.

Con decreto ministeriale 22 agosto 1990, n. 963, la bretella di collegamento di km 1+644, tra la variante di Domodossola sulla strada statale n. 33 e la strada statale n. 337, in località Masera, viene classificata statale ed inserita nell'itinerario della strada statale n. 337 «della Val Vigezzo».

Il caposaldo iniziale della strada statale n. 337 «Innesto con la strada statale n. 33 presso Domodossola» viene variato in «Innesto con la strada statale n. 33 presso Masera», riducendo l'estesa da km 29+756 a km 27+630.

Il tratto sotteso di strada statale n. 337 tra i km 0+000 e 3+830 viene declassificato e consegnato, in relazione alle proprie caratteristiche funzionali, all'ente locale di competenza.

90A3991

# MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

## Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto ministeriale 20 luglio 1990 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati entro il 1987 per cessazione di attività o per ultimazione del cantiere e delle singole fasi lavorative o per riduzione di personale da aziende del settore dell'edilizia operanti nei comuni di Assemini (Cagliari) e Ottana (Nuoro) è prolungata dal 5 marzo 1989 al 4 settembre 1989.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1990 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati entro il 9 gennaio 1987 per cessazione di attività o per ultimazione del cantiere e delle singole fasi lavorative o per riduzione di personale da aziende del settore dell'edilizia operanti nel comune di Taranto è prolungata dal 3 aprile 1990 al 2 ottobre 1990.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1990 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali sottospecificate, a decorrere dalle date indicate, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungata per i periodi indicati:

1) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Cobra Containers*, con sede in Mondovì (Cuneo) e stabilimento di Mondovì (Cuneo), licenziati dal 29 agosto 1988:

periodo: dal 23 agosto 1989 al 22 febbraio 1990;
CIPI 13 marzo 1987: dal 1° settembre 1986;
causa: crisi aziendale.

2) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Maglificio Fratelli Orlandi*, con sede in Gallarate (Varese) e stabilimento di Piombia (Novara), licenziati dal 13 ottobre 1988 al 18 aprile 1989:

periodo: dal 17 ottobre 1989 al 16 aprile 1990;
CIPI 21 marzo 1989: dal 22 ottobre 1986;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 ottobre 1989.

3) Lavoratori dell'azienda *Vitellio Luigi ricamificio*, con sede in Nardò (Lecce) e stabilimento di Nardò (Lecce), licenziati dal 17 novembre 1987 al 19 maggio 1988:

periodo: dal 20 novembre 1989 al 19 maggio 1990;
CIPI 2 dicembre 1987: dall'11 novembre 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 28 dicembre 1989.

4) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. G.E.C. - Grafica editoriale cartografica*, con sede in Roma e stabilimento di Roma, licenziati dal 2 aprile 1989:

periodo: dal 1° aprile 1990 al 30 settembre 1990;
CIPI 24 marzo 1988: dal 5 aprile 1987;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1990.

5) Lavoratori dell'azienda *Wamar* già *Nuova Wamar*, con sede in Roma e stabilimento di Torino, licenziati dal 7 settembre 1989 al 5 marzo 1990:

periodo: dal 6 marzo 1990 al 5 settembre 1990;
CIPI 18 luglio 1989: dal 1° maggio 1988;
causa: crisi aziendale.

6) Lavoratori dell'azienda *S.n.c. R.B.S. Poliplast*, con sede in Mont Jovet (Aosta) e stabilimento di Mont Jovet (Aosta), licenziati dal 5 febbraio 1986:

periodo: dal 5 agosto 1989 al 4 febbraio 1990;
CIPI 20 marzo 1986: dall'11 novembre 1985;
causa: crisi aziendale.

7) Lavoratori dell'azienda *S.n.c. R.B.S. Poliplast*, con sede in Mont Jovet (Aosta) e stabilimento di Mont Jovet (Aosta), licenziati dal 5 febbraio 1986:

periodo: dal 5 febbraio 1990 al 4 agosto 1990;
CIPI 20 marzo 1986: dall'11 novembre 1985;
causa: crisi aziendale.

8) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Industria fusioni speciali I.F.S.*, con sede in Aprilia (Latina) e stabilimento di Aprilia (Latina) licenziati dal 3 ottobre 1986:

periodo: dal 2 aprile 1990 al 1° ottobre 1990;
CIPI 12 febbraio 1987: dal 3 ottobre 1986;
causa: crisi aziendale.

9) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Cisa Cartotecnica industriale*, con sede in Roma e stabilimento di Isola del Liri (Frosinone), licenziati dal 14 ottobre 1989 al 12 aprile 1990:

periodo: dal 13 aprile 1990 al 12 ottobre 1990;
CIPI 21 marzo 1989: dal 19 ottobre 1987;
causa: crisi aziendale.

10) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Sub Sea Oil Services*, con sede in Fiumicino (Roma) e stabilimento di Fiumicino (Roma), licenziati dal 7 ottobre 1989 al 5 aprile 1990:

periodo: dal 6 aprile 1990 al 5 ottobre 1990;
CIPI 2 giugno 1989: dal 12 ottobre 1987;
causa: crisi aziendale.

11) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore produzione di calce idrata, operanti in comune di Ferentino (Frosinone), a decorrere dal 5 maggio 1982 al 31 dicembre 1988:

periodo: dal 29 novembre 1989 al 31 dicembre 1989;
CIPI 9 febbraio 1984: con effetto dal 15 aprile 1982;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 26 aprile 1984.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1990 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale delle aziende industriali sottospecificate, a decorrere dalle date indicate, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungata per i periodi indicati:

1) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Precompressi Metauro*, appartenente al settore fabbricazione di prodotti in amianto-cemento (fibrocemento) Istat 243.1, con sede in Calcinelli di Saltara (Pesaro) e stabilimento di Calcinelli di Saltara (Pesaro), licenziati dal 27 giugno 1987 al 31 dicembre 1988:

periodo: dal 26 dicembre 1989 al 31 dicembre 1989;
CIPI 27 novembre 1986: dal 12 settembre 1983;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 9 novembre 1988.

2) Lavoratori dell'azienda *Confezioni Massimo*, con sede in S. Paolo di Jesi (Ancona) e stabilimento di S. Paolo di Jesi (Ancona) licenziati dal 28 novembre 1986:

periodo: dal 28 maggio 1990 al 27 novembre 1990;
CIPI 28 maggio 1987: dal 28 novembre 1986;
causa: crisi aziendale.

3) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Emiplast*, con sede in Borgomassano di Montecalvo in Foglia (Pesaro) e stabilimenti di Borgomassano di Montecalvo in Foglia (Pesaro) e Gaggiano (Milano), licenziati dal 13 dicembre 1985:

periodo: dal 14 giugno 1989 al 13 dicembre 1989;
CIPI 14 ottobre 1986: dal 13 dicembre 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 30 novembre 1989

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 30 novembre 1989, n. 10848/22.

4) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Emiplast*, con sede in Borgomassano di Montecalvo in Foglia (Pesaro) e stabilimenti di Borgomassano di Montecalvo in Foglia (Pesaro) e Gaggiano (Milano), licenziati dal 13 dicembre 1985:

periodo: dal 14 dicembre 1989 al 13 giugno 1990;
CIPI 14 ottobre 1986: dal 13 dicembre 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 30 novembre 1989.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 14 maggio 1990, n. 11122/26.

5) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Famoplas*, con sede in Chiaravalle (Ancona) e stabilimento di Chiaravalle (Ancona), licenziati dal 12 dicembre 1986:

periodo: dal 12 giugno 1990 all'11 dicembre 1990;
CIPI 12 febbraio 1987: dal 6 ottobre 1986;
causa: crisi aziendale.

6) Lavoratori dell'azienda *S.a.s. Adriatica infissi Rizzi*, con sede in Valenzano (Bari) e stabilimento di Valenzano (Bari), licenziati dal 15 dicembre 1986:

periodo: dal 15 giugno 1990 al 14 dicembre 1990;
CIPI 27 novembre 1986: dall'8 novembre 1986;
causa: crisi aziendale.

7) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Materit*, con sede in Borgo Macchia di Ferrandina (Matera) e stabilimento di Borgo Macchia di Ferrandina (Matera), licenziati dal 18 settembre 1989:

periodo: dal 13 giugno 1990 al 12 dicembre 1990;
CIPI 13 ottobre 1989: dal 7 settembre 1987;
causa: crisi aziendale.

8) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore produzione cosmetici, operanti in comune di Roma, a decorrere dal 28 novembre 1983 al 31 dicembre 1988:

periodo: dal 15 novembre 1989 al 31 dicembre 1989;
CIPI 19 giugno 1985: con effetto dal 15 ottobre 1983;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985.

Con decreto ministeriale 25 luglio 1990 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati entro il 1989 per cessazione di attività o per ultimazione del cantiere e delle singole fasi lavorative o per riduzione del personale da aziende del settore dell'edilizia operanti nel comune di Manfredonia (Foggia) è prolungata dal 5 marzo 1990 al 4 giugno 1990.

Con decreto ministeriale 2 agosto 1990 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati entro il 1987 per cessazione di attività o per ultimazione del cantiere e delle singole fasi lavorative o per riduzione di personale da aziende del settore dell'edilizia operanti nel comune di Busachi (Oristano) è prolungata dal 16 maggio 1990 al 15 novembre 1990.

Con decreto ministeriale 2 agosto 1990 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali sottospecificate, a decorrere dalle date indicate, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungata per i periodi indicati:

1) Lavoratori dell'azienda *S.a.s. Maglificio Grazia Torino di Bucci Rosa & C.*, con sede in Trani (Bari) e stabilimento di Trani (Bari), licenziati dal 21 ottobre 1987 al 22 ottobre 1988:

periodo: dal 18 aprile 1990 al 17 ottobre 1990;
CIPI 6 agosto 1987: dal 1° ottobre 1986;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 2 novembre 1988.

2) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Super Est*, con sede in Specchia (Lecce) e stabilimento di Specchia (Lecce), licenziati dal 4 aprile 1987:

periodo: dal 5 aprile 1989 al 4 ottobre 1989;
CIPI 22 marzo 1984: dal 1° aprile 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 20 ottobre 1988.

3) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Super Est*, con sede in Specchia (Lecce) e stabilimento di Specchia (Lecce), licenziati dal 4 aprile 1987:

periodo: dal 5 ottobre 1989 al 4 aprile 1990;
CIPI 22 marzo 1984: dal 1° aprile 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 20 ottobre 1988.

4) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Roger de Leon*, con sede in Cagli (Pesaro) e stabilimento di Calcinelli di Saltara (Pesaro), licenziati dal 21 marzo 1985:

periodo: dal 19 marzo 1990 al 18 settembre 1990;
CIPI 28 marzo 1985: dal 10 gennaio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 9 gennaio 1989.

5) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Dema*, con sede in Putignano (Bari) e stabilimento di Putignano (Bari), licenziati dal 20 maggio 1985:

periodo: dal 15 maggio 1990 al 14 novembre 1990;
CIPI 19 settembre 1985: dal 29 maggio 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 10 marzo 1989.

6) Lavoratori dell'azienda *S.n.c. D'Oria Sabino & Figli*, con sede in Maglie (Lecce) e stabilimento di Maglie (Lecce), licenziati dal 22 aprile 1988 al 21 ottobre 1988:

periodo: dal 22 aprile 1990 al 21 ottobre 1990;
CIPI 22 dicembre 1987: dal 30 aprile 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 21 marzo 1989.

7) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Officine Lorev di Romolo Lori*, con sede in Fabriano (Ancona) e stabilimento di Fabriano (Ancona), licenziati dal 12 aprile 1985:

periodo: dal 15 aprile 1990 al 14 ottobre 1990;
CIPI 3 agosto 1984: dal 31 dicembre 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 18 maggio 1989.

8) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. F.A.B. - Fabbrica accumulatori baresi*, con sede in Bari e stabilimento di Bari, licenziati dal 6 dicembre 1985:

periodo: dal 10 giugno 1990 al 9 dicembre 1990;
CIPI 2 maggio 1985: dal 4 giugno 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 ottobre 1989.

9) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Profilerie reggiane*, con sede in Carpineti Loc. Cigarello (Reggio Emilia) e stabilimento di Carpineti loc. Cigarello (Reggio Emilia), licenziati dal 12 marzo 1986:

periodo: dal 13 marzo 1990 al 12 settembre 1990;
CIPI 3 luglio 1986: dal 13 novembre 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 28 dicembre 1989.

10) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. New Dopan*, con sede in S. Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) e stabilimento di S. Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), licenziati dal 3 luglio 1986:

periodo: dal 4 luglio 1990 al 4 novembre 1990;
CIPI 23 aprile 1987: dal 3 luglio 1986;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 5 marzo 1990.

11) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Calzaturificio 5 Elle*, con sede in Casarano (Lecce) e stabilimento di Casarano (Lecce), licenziati dal 20 marzo 1986:

periodo: dal 20 marzo 1990 al 19 settembre 1990;
CIPI 19 settembre 1985: dal 16 luglio 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 5 marzo 1990.

12) Lavoratori dell'azienda *Ditta Scheepers Daniel*, con sede in Angeli di Rosora (Ancona) e stabilimento di Angeli di Rosora (Ancona), licenziati dal 21 luglio 1986:

periodo: dal 20 luglio 1990 al 20 novembre 1990;
CIPI 12 febbraio 1987: dal 21 luglio 1986;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 aprile 1990.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1990 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali sottospecificate, a decorrere dalle date indicate, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungata per un ultimo semestre:

1) Lavoratori dell'azienda *Soc. Camal*, con sede in Casandrino (Napoli) e stabilimento di Casandrino (Napoli), licenziati dal 27 marzo 1985 al 15 dicembre 1988:

periodo: dall'11 giugno 1990 al 10 dicembre 1990 (ultima proroga);
CIPI 20 dicembre 1984: dal 3 ottobre 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1986.

2) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Calzaturificio Foemina*, con sede in Buonabitacolo (Salerno) e stabilimento di Buonabitacolo (Salerno), licenziati dal 19 aprile 1985 al 10 ottobre 1988:

periodo: dal 6 aprile 1990 al 5 ottobre 1990 (ultima proroga);
CIPI 28 aprile 1982: dal 1° settembre 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 26 maggio 1986.

3) Lavoratori dell'azienda *S.n.c. Lamec*, con sede in Nocera Inferiore (Salerno) e stabilimento di Nocera Inferiore (Salerno), licenziati dal 6 settembre 1985 al 1° settembre 1988:

periodo: dal 1° marzo 1990 al 31 agosto 1990 (ultima proroga);
CIPI 2 maggio 1985: dal 10 settembre 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 agosto 1986.

4) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Isma sud*, con sede in Marcianise (Caserta) e stabilimento di Marcianise (Caserta), licenziati dal 26 novembre 1985:

periodo: dal 17 maggio 1990 al 16 novembre 1990 (ultima proroga);
CIPI 11 giugno 1979: dal 25 dicembre 1978;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 agosto 1986.

5) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Aspe*, con sede in Forino (Avellino) e stabilimento di Forino (Avellino), licenziati dal 4 luglio 1985:

periodo: dal 22 dicembre 1989 al 21 giugno 1990 (ultima proroga);
CIPI 22 febbraio 1983: dal 7 luglio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 agosto 1986.

6) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Bocami presso C.S.I. Nuova Italsider*, con sede in Genova e stabilimento di Napoli-Bagnoli, licenziati dal 29 dicembre 1985 al 23 dicembre 1988:

periodo: dal 19 giugno 1990 al 18 dicembre 1990 (ultima proroga);
CIPI 3 ottobre 1984: dal 1° gennaio 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 21 ottobre 1986.

7) Lavoratori dell'azienda *S.a.s. Licam*, con sede in Pozzuoli (Napoli) e stabilimento di Pozzuoli (Napoli), licenziati dal 5 gennaio 1986 al 29 dicembre 1988:

periodo: dal 25 giugno 1990 al 24 dicembre 1990 (ultima proroga);
CIPI 19 dicembre 1985: dal 7 gennaio 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 21 ottobre 1986.

8) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Co.Mo.Chi.*, con sede in Sanluri (Cagliari) e stabilimento di Sanluri (Cagliari), licenziati dal 6 agosto 1985:

periodo: dal 26 luglio 1989 al 25 gennaio 1990 (ultima proroga);
CIPI 16 dicembre 1981: dal 1° aprile 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 25 novembre 1986.

9) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. La Metallurgica*, con sede in Cagliari e stabilimento di S. Gavino (Cagliari), licenziati dal 17 agosto 1985:

periodo: dal 9 maggio 1989 all'8 novembre 1989 (ultima proroga);
CIPI 11 marzo 1982: dal 16 settembre 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 31 luglio 1986.

10) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Me.Res. - Meridionali resine*, con sede in Avellino e stabilimento di Avellino, licenziati dal 13 dicembre 1985:

periodo: dal 5 dicembre 1988 al 4 giugno 1989 (ultima proroga);
CIPI 6 dicembre 1981: dal 22 giugno 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987.

11) Lavoratori dell'azienda *Soc. Senatore Giorgio*, con sede in Ercolano (Napoli) e stabilimento di Ercolano (Napoli), licenziati dal 16 giugno 1986 al 2 gennaio 1989:

periodo: dal 29 dicembre 1989 al 28 giugno 1990 (ultima proroga);
CIPI 8 maggio 1986: dal 4 febbraio 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 5 giugno 1987.

12) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Rizzoli editore*, con sede in Milano e stabilimento di Napoli, licenziati dal 29 luglio 1986 al 23 gennaio 1989:

periodo: dal 23 gennaio 1990 al 22 luglio 1990 (ultima proroga);
CIPI 3 ottobre 1984: dal 31 ottobre 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 23 luglio 1987.

13) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Fama*, con sede in Castel San Giorgio (Salerno) e stabilimento di Castel San Giorgio (Salerno), licenziati dal 18 settembre 1986 al 14 settembre 1988:

periodo: dal 10 settembre 1989 al 9 marzo 1990 (ultima proroga);
CIPI 9 febbraio 1984: dal 20 settembre 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 23 luglio 1987.

14) Lavoratori dell'azienda *S.n.c. La Meritermica*, con sede in Nocera Inferiore (Salerno) e stabilimento di Nocera Inferiore (Salerno), licenziati dal 27 dicembre 1986 al 25 dicembre 1988:

periodo: dal 21 giugno 1990 al 20 dicembre 1990 (ultima proroga);
CIPI 29 luglio 1982: dal 1° gennaio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 30 ottobre 1987.

15) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Cei sud*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, licenziati dal 29 dicembre 1986 al 26 dicembre 1988:

periodo: dal 22 giugno 1990 al 21 dicembre 1990 (ultima proroga);
CIPI 29 luglio 1982: dal 4 gennaio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 14 dicembre 1987.

16) Lavoratori dell'azienda *S.n.c. F.lli Cantarella*, con sede in Catania e stabilimento di Catania, licenziati dall'11 febbraio 1987:

periodo: dal 14 agosto 1988 al 13 febbraio 1989 (ultima proroga);
CIPI 31 luglio 1986: dal 17 settembre 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 14 dicembre 1987

17) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Ceramica corvina*, con sede in S.M. Di Montecorvino Rovella (Salerno) e stabilimento di S.M. Di Montecorvino Rovella (Salerno), licenziati dal 1° settembre 1986 al 26 agosto 1988:

periodo: dal 23 agosto 1989 al 22 febbraio 1990 (ultima proroga);
CIPI 9 febbraio 1984: dal 1° agosto 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 14 dicembre 1987.

18) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Ma.Tra.In.*, con sede in Cagliari e stabilimento di S. Sperate (Cagliari), licenziati dal 6 agosto 1986 al 4 agosto 1988:

periodo: dal 31 luglio 1989 al 30 gennaio 1990 (ultima proroga);
CIPI 19 settembre 1985: dal 2 novembre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 14 dicembre 1987.

19) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Stancampiano E.*, con sede in Palermo e stabilimento di Palermo, licenziati dal 30 giugno 1986:

periodo: dal 24 giugno 1989 al 23 dicembre 1989 (ultima proroga);
CIPI 12 febbraio 1987: dal 1° luglio 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1988.

20) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Pagliuca Vincenzo*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, licenziati dal 28 aprile 1987 al 28 ottobre 1988:

periodo: dal 24 ottobre 1989 al 23 aprile 1990 (ultima proroga);
CIPI 20 marzo 1986: dal 19 novembre 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 22 aprile 1988.

21) Lavoratori dell'azienda *Soc. Urano*, con sede in Torino di Sangro (Chieti) e stabilimento di Torino di Sangro (Chieti), licenziati dal 16 novembre 1986:

periodo: dall'8 maggio 1988 al 7 novembre 1988 (ultima proroga);
CIPI 20 dicembre 1984: dal 17 novembre 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988.

22) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Upkeep*, con sede in Napoli e stabilimento di Pianodardine (Avellino), licenziati dal 13 giugno 1984:

periodo: dal 9 dicembre 1988 al 6 giugno 1989 (ultima proroga);
CIPI 20 luglio 1983: dal 20 dicembre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 2 giugno 1988.

23) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Editar*, con sede in Cagliari e stabilimento di Cagliari, licenziati dal 2 marzo 1987:

periodo: dal 30 marzo 1989 al 29 settembre 1989 (ultima proroga);
CIPI 18 dicembre 1986: dal 24 febbraio 1986;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 2 novembre 1988.

24) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Gestione laterizi*, con sede in Napoli e stabilimento di Petruro Irpino (Avellino), licenziati dal 18 aprile 1987 al 17 aprile 1988:

periodo: dal 13 aprile 1989 al 12 ottobre 1989 (ultima proroga);
CIPI 18 dicembre 1986: dal 15 aprile 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 2 novembre 1988.

25) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Sudterminal*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, licenziati dal 21 ottobre 1987 al 21 ottobre 1988:

periodo: dal 17 aprile 1990 al 16 ottobre 1990 (ultima proroga);
CIPI 6 agosto 1987: dal 1° luglio 1986;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 2 novembre 1988.

26) Lavoratori dell'azienda *S.n.c. General rettifica nocerina*, con sede in Nocera Inferiore (Salerno) e stabilimento di Nocera Inferiore (Salerno), licenziati dal 13 ottobre 1987 al 7 ottobre 1988:

periodo: dal 3 aprile 1990 al 2 ottobre 1990 (ultima proroga);
CIPI 6 agosto 1987: dal 14 ottobre 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 2 novembre 1988.

27) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Mistral*, con sede in Ogliastro Cilento (Salerno) e stabilimento di Ogliastro Cilento (Salerno), licenziati dal 28 giugno 1987 al 1° luglio 1988:

periodo: dal 27 giugno 1989 al 26 dicembre 1989 (ultima proroga);
CIPI 6 agosto 1987: dal 14 marzo 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 2 novembre 1988.

28) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Amina Rubinacci*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, licenziati dal 29 settembre 1987:

periodo: dal 25 marzo 1989 al 20 settembre 1989 (ultima proroga);
CIPI 20 luglio 1988: dal 15 aprile 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 10 dicembre 1988.

29) Lavoratori dell'azienda *S.n.c. Conceria Dantese di Dantese Aniello & C.*; con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, licenziati dal 9 febbraio 1988 al 10 febbraio 1989

periodo: dal 10 febbraio 1990 al 9 agosto 1990 (ultima proroga);
CIPI 11 febbraio 1988: dal 21 dicembre 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 16 febbraio 1989.

30) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. M.C. Sud*, con sede in Secondigliano (Napoli) e stabilimento di Secondigliano (Napoli), licenziati dal 28 giugno 1988 al 22 dicembre 1988:

periodo: dal 26 giugno 1990 al 25 dicembre 1990 (ultima proroga);
CIPI 20 luglio 1988: dal 1° luglio 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1989.

31) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Calzaturificio Lerre*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, licenziati dal 25 aprile 1988 al 26 ottobre 1988:

periodo: dal 30 aprile 1990 al 29 ottobre 1990 (ultima proroga);
CIPI 22 dicembre 1987: dal 28 aprile 1987;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 18 maggio 1989.

32) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Cosud*, con sede in Casavatore (Napoli) e stabilimento di Casavatore (Napoli), licenziati dal 13 novembre 1985:

periodo: dal 16 maggio 1990 al 15 novembre 1990 (ultima proroga);
CIPI 3 luglio 1986: dal 13 novembre 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 ottobre 1989.

33) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Ecoinsud* già *Rossetti Insud*, con sede in Siracusa e stabilimento di Napoli-Barra, licenziati dal 28 gennaio 1989 al 28 luglio 1989:

periodo: dal 29 gennaio 1990 al 28 luglio 1990 (ultima proroga);
CIPI 27 ottobre 1988: dal 2 febbraio 1987;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1990.

34) Lavoratori dell'azienda *S.n.c. Industria siciliana pomice*, con sede in Palermo e stabilimento di Palermo, licenziati dal 1° marzo 1989 al 31 agosto 1989:

periodo: dal 1° marzo 1990 al 31 agosto 1990 (ultima proroga);
CIPI 21 dicembre 1988: dal 1° marzo 1986;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1990.

35) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Stylresine sud*, con sede in Avellino e stabilimento di Avellino, licenziati dal 16 ottobre 1988 al 15 aprile 1989:

periodo: dal 16 ottobre 1989 al 15 aprile 1990 (ultima proroga);
CIPI 14 giugno 1988: dal 20 ottobre 1986;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1990.

36) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Precast Italia*, con sede in S. Angelo in Formis (Caserta) e stabilimento di S. Angelo in Formis (Caserta), licenziati dal 23 maggio 1986:

periodo: dal 25 maggio 1990 al 24 novembre 1990 (ultima proroga);
CIPI 23 settembre 1983: dal 25 novembre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 5 marzo 1990.

37) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Cartiera Rajola Pescarini*, con sede in Pratella (Caserta) e stabilimento di Pratella (Caserta), licenziati dall'11 giugno 1983:

periodo: dal 12 giugno 1987 all'11 dicembre 1987 (ultima proroga);
CIPI 22 dicembre 1982: dall'11 giugno 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 30 maggio 1990.

38) Lavoratori dell'azienda *Ing. B. Barsanti - Impresa di costruzione*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, licenziati dal 22 giugno 1984 al 6 dicembre 1988:

periodo: dal 4 giugno 1990 al 3 dicembre 1990 (ultima proroga);
CIPI 22 marzo 1983: dal 27 settembre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 11 marzo 1985.

39) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Stopfire*, con sede in Pozzuoli (Napoli) e stabilimento di Pozzuoli (Napoli), licenziati dal 7 dicembre 1984 al 23 novembre 1988:

periodo: dal 19 maggio 1990 al 18 novembre 1990 (ultima proroga);
CIPI 24 giugno 1982: dal 7 dicembre 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 16 settembre 1985.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1990, in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali sottospecificate, a decorrere dalle date indicate, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungata per i periodi indicati:

1) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore vetro, operanti in provincia di Napoli, a decorrere dal 18 settembre 1974 al 31 dicembre 1988:

periodo: dal 1° gennaio 1990 al 30 giugno 1990;
CIPI 26 luglio 1990: dal 15 settembre 1974;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 26 luglio 1976.

2) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore vetro, operanti in provincia di Napoli, a decorrere dal 18 settembre 1974 al 31 dicembre 1988:

periodo: dal 1° luglio 1990 al 31 dicembre 1990;
CIPI 26 luglio 1990: dal 15 settembre 1974;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 26 luglio 1976.

3) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. S.I.Me.L.*, con sede in Montesarchio (Benevento) e stabilimento di S. Martino Valle Caudina (Avellino), licenziati dal 14 gennaio 1988 al 19 ottobre 1988:

periodo: dal 15 aprile 1990 al 14 ottobre 1990;
CIPI 22 ottobre 1987: dal 31 dicembre 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 10 dicembre 1988.

4) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Calzaturificio Nardelli*, appartenente al settore calzaturiero (Istat 451.1/2, 452, 481.2 solo prod. calzature in gomma e tessuto, suole, tacchi e lastre per calz. di gomma, 483 limitatamente alla prod. di sandali, scarpe e tacchi), con sede in Massarosa (Lucca) e stabilimento di Massarosa (Lucca), licenziati dal 22 aprile 1988 al 31 dicembre 1988:

periodo: dal 22 ottobre 1988 al 21 aprile 1989;
CIPI 1° dicembre 1988: dal 1° marzo 1988;
causa: crisi di settore.

5) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Gargiulo*, con sede in Caserta e stabilimento di Caserta, licenziati dal 29 febbraio 1988 al 20 ottobre 1988:

periodo: dal 1° marzo 1990 al 30 settembre 1990;
CIPI 4 novembre 1987: dal 20 febbraio 1986;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 16 febbraio 1989.

6) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Apell*, con sede in S. Giovanni Teatino (Chieti) e stabilimento di S. Giovanni Teatino (Chieti), licenziati dal 27 aprile 1988 al 26 aprile 1989:

periodo: dal 24 aprile 1990 al 23 ottobre 1990;
CIPI 11 febbraio 1988: dal 6 maggio 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 10 marzo 1989.

7) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Calzaturificio F.lli Campanile*, con sede in Napoli e stabilimento di Arzano (Napoli), licenziati dal 16 aprile 1988 al 17 ottobre 1988:

periodo: dal 18 aprile 1990 al 17 ottobre 1990;
CIPI 27 ottobre 1988: dal 2 maggio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 30 marzo 1989.

8) Lavoratori dell'azienda *Ditta confezioni Salinello*, con sede in S. Egidio alla Vibrata (Teramo) e stabilimento di S. Egidio alla Vibrata (Teramo), licenziati dal 2 giugno 1988 al 3 dicembre 1988:

periodo: dal 4 giugno 1990 al 3 dicembre 1990;
CIPI 20 luglio 1988: dal 9 giugno 1986;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 30 marzo 1989.

9) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. La Scatolatta*, con sede in Napoli-Barra e stabilimento di Napoli-Barra, licenziati dal 10 maggio 1988 al 10 novembre 1988:

periodo: dall'11 maggio 1990 al 10 novembre 1990;
CIPI 14 giugno 1988: dal 21 maggio 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 30 marzo 1989.

10) Lavoratori dell'azienda *S.n.c. La.Sa. - Lavorazione sedie e affini*, con sede in Fisciano (Salerno) e stabilimento di Fisciano (Salerno), licenziati dal 29 dicembre 1987 al 23 giugno 1988:

periodo: dal 23 dicembre 1989 al 22 giugno 1990;
CIPI 14 giugno 1988: dal 24 ottobre 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 30 marzo 1989.

11) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Calzaturificio Fulvia*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, licenziati dal 12 giugno 1985:

periodo: dal 13 giugno 1990 al 12 dicembre 1990;
CIPI 27 maggio 1981: dal 20 febbraio 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 30 marzo 1989.

12) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Ce.Vi. - Ceramica vietrese*, con sede in Cava dei Tirreni (Salerno) e stabilimento di Cava dei Tirreni (Salerno), licenziati dal 27 giugno 1988 al 25 dicembre 1988:

periodo: dal 29 dicembre 1989 al 28 giugno 1990;
CIPI 14 giugno 1988: dal 29 agosto 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 18 maggio 1989.

13) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Cartotecnica S. Lucia*, con sede in Ottaviano (Napoli) e stabilimento di Ottaviano (Napoli), licenziati dal 13 maggio 1988 al 13 novembre 1988:

periodo: dal 14 maggio 1990 al 13 novembre 1990;
CIPI 11 febbraio 1988: dal 18 maggio 1987;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 18 maggio 1989.

14) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Cotonificio Pietro Bellora*, con sede in Gallarate (Varese) e stabilimento di Gallarate (Varese), licenziati dal 10 giugno 1988 al 13 dicembre 1988:

periodo: dal 12 dicembre 1989 all'11 giugno 1990;
CIPI 24 marzo 1988: dal 17 giugno 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 9 giugno 1989.

15) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Raffaello*, con sede in Migliarino Pisano (Pisa) e stabilimento di Migliarino Pisano (Pisa), licenziati dal 19 novembre 1985:

periodo: dal 20 maggio 1990 al 19 novembre 1990;
CIPI 3 luglio 1986: dal 19 novembre 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 ottobre 1989.

16) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Sipel*, con sede in Serino (Avellino) e stabilimento di Serino (Avellino), licenziati dal 27 novembre 1984:

periodo: dal 27 maggio 1990 al 26 novembre 1990;
CIPI 19 settembre 1985: dal 27 novembre 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 settembre 1989.

17) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Dromedario Due calzaturificio*, con sede in Pistoia e stabilimento di Pistoia, licenziati dal 1° ottobre 1988 al 4 aprile 1989:

periodo: dal 7 aprile 1990 al 6 ottobre 1990;
CIPI 5 maggio 1988: dal 6 ottobre 1986;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 ottobre 1989.

18) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Gruppo Medea confezioni*, con sede in Frattamaggiore (Napoli) e stabilimento di Frattamaggiore (Napoli), licenziati dal 14 dicembre 1988 al 14 giugno 1989:

periodo: dal 15 giugno 1990 al 14 dicembre 1990;
CIPI 27 ottobre 1988: dal 15 dicembre 1986;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 26 ottobre 1989.

19) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Cartotecnica del sud*, con sede in Scafati (Salerno) e stabilimento di Scafati (Salerno), licenziati dal 28 novembre 1988 al 31 maggio 1989:

periodo: dal 1° giugno 1990 al 30 novembre 1990;
CIPI 14 giugno 1988: dal 1° dicembre 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 26 ottobre 1989.

20) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Tessil Bellora*, con sede in Gallarate (Varese) e stabilimento di Albizzate (Varese), licenziati dal 28 marzo 1988 al 28 settembre 1988:

periodo: dal 1° ottobre 1989 al 31 marzo 1990;
CIPI 21 marzo 1989: dal 1° ottobre 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 ottobre 1989.

21) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Cumini*, con sede in Cassacco (Udine) e stabilimento di Cassacco (Udine), licenziati dal 30 ottobre 1985:

periodo: dal 1° maggio 1990 al 31 ottobre 1990;
CIPI 19 settembre 1985: dall'11 febbraio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 30 ottobre 1989.

22) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. F.lli Gasparri e Sordi*, con sede in S. Gimignano (Siena) e stabilimento di S. Gimignano (Siena), licenziati dal 9 gennaio 1989 al 9 luglio 1989:

periodo: dal 10 gennaio 1990 al 9 luglio 1990;
CIPI 21 marzo 1989: dal 7 gennaio 1986;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1990.

23) Lavoratori dell'azienda *Ditta Igi confezioni*, appartenente al settore articoli di vestiario in pelle (Istat 453.1), con sede in Corciano (Perugia) e stabilimento di Corciano (Perugia), licenziati dal 30 ottobre 1988 al 30 aprile 1989:

periodo: dal 1° maggio 1989 al 31 ottobre 1989;
CIPI 26 luglio 1990: dal 30 ottobre 1988;
causa: crisi di settore.

24) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Anderson Manifactoring*, con sede in Napoli e stabilimento di Cesa (Caserta), licenziati dal 14 maggio 1986:

periodo: dal 13 maggio 1990 al 12 novembre 1990;
CIPI 13 marzo 1987: dal 14 maggio 1986;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 5 marzo 1990.

25) Lavoratori dell'azienda *S.n.c. Calfer di Piccarone & C.*, con sede in Baronissi (Salerno) e stabilimento di Baronissi (Salerno), licenziati dal 24 marzo 1986:

periodo: dal 24 marzo 1990 al 23 settembre 1990;
CIPI 14 ottobre 1986: dal 24 marzo 1986;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 5 marzo 1990.

26) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Mobilificio Petti*, con sede in Nocera Superiore (Salerno) e stabilimento di Nocera Superiore (Salerno), licenziati dal 30 maggio 1989 al 29 novembre 1989:

periodo: dal 30 maggio 1990 al 29 novembre 1990;
CIPI 2 maggio 1989: dal 1° gennaio 1986;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 5 marzo 1990.

27) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Confezioni Santerno*, con sede in Firenzuola (Firenze) e stabilimento di Firenzuola (Firenze), licenziati dal 30 aprile 1989 al 29 ottobre 1989:

periodo: dal 30 aprile 1990 al 29 ottobre 1990;
CIPI 19 maggio 1989: dal 5 maggio 1986;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 5 marzo 1990.

28) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Sigma*, con sede in Casandrino (Napoli) e stabilimento di Casandrino (Napoli), licenziati dal 19 giugno 1989 al 18 dicembre 1989:

periodo: dal 19 giugno 1990 al 18 dicembre 1990;
CIPI 21 dicembre 1988: dal 21 dicembre 1987;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 5 marzo 1990.

29) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Calzaturificio Linea Ester*, con sede in Arzano (Napoli) e stabilimento di Arzano (Napoli), licenziati dal 28 febbraio 1989 al 27 agosto 1989:

periodo: dal 28 agosto 1989 al 27 febbraio 1990;
CIPI 1° dicembre 1988: dal 1° marzo 1988;
causa: crisi aziendale.

30) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. L'Excelsior guanti*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, licenziati dal 24 giugno 1989 al 23 dicembre 1989:

periodo: dal 24 giugno 1990 al 23 dicembre 1990;
CIPI 19 maggio 1989: dal 24 giugno 1988;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 24 aprile 1990.

31) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Fer-Art shoes*, appartenente al settore calzaturiero (Istat 451.1/2, 452, 481.2 solo prod. calzature in gomma e tessuto, suole, tacchi e lastre per calz. di gomma, 483 limitatamente alla prod. di sandali, scarpe e tacchi), con sede in Montorio al Vomano (Teramo) e stabilimento di Montorio al Vomano (Teramo), licenziati dal 3 giugno 1989:

periodo: dal 3 dicembre 1989 al 31 dicembre 1989;
CIPI 1° dicembre 1988: dal 1° marzo 1988;
causa: crisi di settore.

32) Lavoratori dell'azienda *Ditta Rosi*, appartenente al settore calzaturiero (Istat 451.1/2, 452, 481.2 solo prod. calzature in gomma e tessuto, suole, tacchi e lastre per calz. di gomma, 483 limitatamente alla prod. di sandali, scarpe e tacchi), con sede in Montesilvano (Pescara) e stabilimento di Montesilvano (Pescara), licenziati dal 6 marzo 1989:

periodo: dal 6 settembre 1989 al 31 dicembre 1989;
CIPI 1° dicembre 1988: dal 1° marzo 1988;
causa: crisi di settore.

33) Lavoratori dell'azienda *S.n.c. Ti.Di.Gi.*, appartenente al settore calzaturiero (Istat 451.1/2, 452, 481.2 solo prod. calzature in gomma e tessuto, suole, tacchi e lastre per calz. di gomma, 483 limitatamente alla prod. di sandali, scarpe e tacchi), con sede in Gubbio (Perugia) e stabilimento di Gubbio (Perugia), licenziati dal 27 maggio 1989:

periodo: dal 27 novembre 1989 al 31 dicembre 1989;
CIPI 1° dicembre 1988: dal 1° marzo 1988;
causa: crisi di settore.

34) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. S.I.P.L.E.*, con sede in Merate (Como) e stabilimento di Merate (Como), licenziati dal 5 giugno 1986:

periodo: dal 6 dicembre 1989 al 5 giugno 1990;
CIPI 13 marzo 1987: dal 5 giugno 1986;
causa: crisi aziendale.

35) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Safai*, con sede in Borgo Trevi (Perugia) e stabilimento di Borgo Trevi (Perugia), licenziati dal 17 giugno 1986:

periodo: dal 17 dicembre 1989 al 16 giugno 1990;
CIPI 20 marzo 1986: dal 24 agosto 1981;
causa: crisi aziendale.

36) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Ultrasport*, con sede in Portici (Napoli) e stabilimento di Portici (Napoli), licenziati dal 24 settembre 1986:

periodo: dal 24 marzo 1990 al 23 settembre 1990;
CIPI 18 settembre 1987: dal 1° giugno 1983;
causa: crisi aziendale.

37) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Agria*, con sede in Frignano (Caserta) e stabilimento di Frignano (Caserta), licenziati dal 28 ottobre 1986:

periodo: dal 28 maggio 1990 al 27 novembre 1990;
CIPI 28 maggio 1987: dal 4 agosto 1986;
causa: crisi aziendale.

38) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Emilio Siciliani*, con sede in S. Giuliano Milanese (Milano) e stabilimento di S. Giuliano Milanese (Milano), licenziati dal 21 maggio 1985 al 21 novembre 1988:

periodo: dal 22 novembre 1988 al 21 maggio 1989;
CIPI 1° agosto 1985: dal 1° gennaio 1984;
causa: crisi aziendale.

39) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Emilio Siciliani*, con sede in S. Giuliano Milanese (Milano) e stabilimento di S. Giuliano Milanese (Milano), licenziati dal 21 maggio 1985 al 21 novembre 1988:

periodo: dal 22 maggio 1989 al 21 novembre 1989;
CIPI 1° agosto 1985: dal 1° gennaio 1984;
causa: crisi aziendale.

40) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. M.T. Castoldi*, con sede in Marnate (Varese) e stabilimento di Parabiago (Milano), licenziati dal 1° giugno 1989 al 30 novembre 1989:

periodo: dal 1° dicembre 1989 al 30 maggio 1990;
CIPI 2 maggio 1989: dal 19 maggio 1988;
causa: crisi aziendale.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1990, in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali sottospecificate, a decorrere dalle date indicate, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungata per un ultimo semestre:

1) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Lasim*, con sede in Lecce e stabilimento di Lecce, licenziati dal 12 maggio 1988 al 9 novembre 1988:
periodo: dal 10 novembre 1989 al 9 maggio 1990 (ultima proroga);
CIPI 24 marzo 1988: dall'11 marzo 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 21 marzo 1989.

2) Lavoratori dell'azienda *Scarl coop. agricola «La Salentina»*, con sede in Leverano (Lecce) e stabilimento di Leverano (Lecce), licenziati dal 20 marzo 1986 al 20 settembre 1989:
periodo: dal 21 marzo 1990 al 20 settembre 1990 (ultima proroga);
CIPI 12 febbraio 1987: dal 20 marzo 1986;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 5 febbraio 1990.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1990, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 28 agosto 1988 al 31 dicembre 1988 per cessazione di attività o riduzione di personale delle aziende svolgenti attività industriale di filatura a cardato, tintoria in fiocco, con lanierazione e sfilatura stracci nei comuni di Barberino di Mugello, Calenzano, Campi Bisenzio, Cantagallo, Carmignano, Montemurlo, Poggio a Caiano, Prato, Vaiano e Vernio, in provincia di Firenze e nei comuni di Agliana, Cutigliano, Montale, Pistoia, Quarrata e Serravalle Pistoiese in provincia di Pistoia (vedi classificazione Istat voci 431.3, 437 e 439.6) è prolungata dal 28 febbraio 1989 al 27 agosto 1989.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 011035 del 26 marzo 1990.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1990, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 28 agosto 1988 al 31 dicembre 1988 per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende svolgenti attività industriale di filatura a cardato, tintoria in fiocco, con lanierazione e sfilatura stracci nei comuni di Barberino di Mugello, Calenzano, Campi Bisenzio, Cantagallo, Carmignano, Montemurlo, Poggio a Caiano, Prato, Vaiano e Vernio, in provincia di Firenze e nei comuni di Agliana, Cutigliano, Montale, Pistoia, Quarrata e Serravalle Pistoiese in provincia di Pistoia (vedi classificazione Istat voci 431.3, 437 e 439.6) è prolungata dal 28 agosto 1989 al 31 dicembre 1989.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1990, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 1° giugno 1977 per cessazione di attività o riduzione di personale delle aziende industriali del settore cartario operanti nei comuni di Cairate, Fagnano Olona, Lonate Ceppino, Gorla Maggiore (Varese) è prolungata dal 4 agosto 1988 al 3 febbraio 1989.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1990, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati entro il 14 aprile 1987 per cessazione di attività o per ultimazione del cantiere e delle singole fasi lavorative o per riduzione di personale da aziende del settore dell'edilizia operanti nel comune di Brindisi è prolungata dal 1° luglio 1990 al 30 settembre 1990.

**90A3950**

## MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

### Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI BARI

*Facoltà di economia e commercio:*
politica economica e finanziaria.

UNIVERSITÀ DI FERRARA

*Facoltà di medicina e chirurgia:*

medicina interna.
chirurgia generale.

UNIVERSITÀ DI MILANO

*Facoltà di medicina e chirurgia:*

patologia generale.

*Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:*

esercitazioni di matematiche.

UNIVERSITÀ DI PALERMO

*Facoltà di ingegneria:*

analisi matematica I.

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

*Facoltà di ingegneria:*

analisi matematica.

UNIVERSITÀ DI SIENA

*Facoltà di lettere e filosofia:*

pedagogia.

UNIVERSITÀ DI URBINO

*Facoltà di giurisprudenza:*

filosofia del diritto.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**90A3983 - 90A4001**

**Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento**

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI

*Facoltà di ingegneria:*

fluidodinamica dei sistemi multifase;
elementi di geochimica applicata alla prospezione geomineraria;
metodi probabilistici, statistici e processi stocastici.

UNIVERSITÀ DI CATANIA

*Facoltà di lettere e filosofia:*

geografia linguistica;
lingua e letteratura francese medievale.

*Facoltà di ingegneria:*

fisica;
metodi di osservazione e misure;
misure meccaniche e termiche.

UNIVERSITÀ DI FERRARA

*Facoltà di medicina e chirurgia:*

audiologia.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**90A3984**

## MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

**Autorizzazione all'Automobile club di Bergamo ad acquistare un immobile**

Con decreto del Presidente della Repubblica 4 giugno 1990, registrato alla Corte dei conti il 1° agosto 1990, registro n. 6 Turismo, foglio n. 271, sulla proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo, l'Automobile club di Bergamo viene autorizzato ad acquistare per L. 287.280.000 dalla «Immobiliare Ovest S.r.l.» di Treviglio l'unità immobiliare sita in Treviglio, via Mazzini n. 41, consistente in locali ad uso ufficio posti ai piani terreno e primo, collegati tra di loro da scale interne, per complessivi mq 205,20. Detta unità immobiliare è individuata catastalmente presso il nuovo catasto edilizio urbano di Bergamo alla partita 383, mappale 3537 sub 8), foglio 7, del comune di Treviglio.

**90A3990**

## MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

**Trasferimento di notaio**

Con decreto ministeriale 12 settembre 1990 Mori Giorgio, notaio residente nel comune di Volterra, distretto notarile di Pisa, è trasferito nel comune di Pescia, distretto notarile di Firenze, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

**90A3986**

## REGIONE MARCHE

**Provvedimenti concernenti le acque minerali**

Si comunica che la «Industrie Togni S.p.a.» di Serra San Quirico (Ancona), via Leonardo da Vinci n. 1, con decreto del presidente della giunta delle Marche 28 maggio 1990, n. 3552, è stata autorizzata ad utilizzare, per la bibita *in situ*, l'acqua minerale «Frasassi» di Genga (Ancona).

Si comunica che la società Meti S.r.l. di Pesaro, via Castelfidardo n. 3, è stata autorizzata, con decreto del presidente della giunta delle Marche 2 luglio 1990, n. 4643, alla modifica delle etichette nelle dimensioni di cm 13 × cm 9, per contenitori di vetro da un litro, dell'acqua minerale «Val di Meti» di Apecchio (Pesaro).

**90A3992**

# RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

## *AVVISI DI RETTIFICA*

**Comunicato relativo alla deliberazione del CIPE 28 giugno 1990 riguardante: «Ripartizione, tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, di somme accantonate del Fondo sanitario nazionale - parte corrente 1990».** (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 199 del 27 agosto 1990).

Nella tabella *E* allegata alla deliberazione citata in epigrafe, concernente il finanziamento del programma di risanamento degli allevamenti e profilassi veterinaria, riportata alla pag. 18, prima colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, la parte relativa alle regioni Campania, Puglia e Basilicata, deve intendersi rettificata sia nell'ordine di elenco delle regioni sia negli importi assegnati alle predette nel modo che segue:

| | | | |
|---|---|---|---|
| «Basilicata | *859.039* | *96.066* | *955.105* |
| Campania | *612.294* | *0* | *612.284* |
| Puglia | *1.622.267* | *0* | *1.622.267*». |

**90A3972**

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

## MODALITÀ PER LA VENDITA

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:**

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  **BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;**
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1990

**ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA**

***Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili***

| | |
|---|---|
| **Tipo A** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari: | |
| - annuale | L. 296.000 |
| - semestrale | L. 160.000 |
| **Tipo B** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale: | |
| - annuale | L. 52.000 |
| - semestrale | L. 36.000 |
| **Tipo C** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee: | |
| - annuale | L. 166.000 |
| - semestrale | L. 88.000 |
| **Tipo D** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali: | |
| - annuale | L. 52.000 |
| - semestrale | L. 36.000 |
| **Tipo E** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: | |
| - annuale | L. 166.000 |
| - semestrale | L. 90.000 |
| **Tipo F** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali: | |
| - annuale | L. 556.000 |
| - semestrale | L. 300.000 |

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 50.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materia 1990.

| | |
|---|---|
| Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* | L. 1.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione | L. 1.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»* | L. 2.400 |
| *Supplementi ordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | L. 1.100 |
| *Supplementi straordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | L. 1.100 |

**Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»**

| | |
|---|---|
| Abbonamento annuale | L. 100.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione | L. 1.100 |

**Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»**

| | |
|---|---|
| Abbonamento annuale | L. 60.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo | L. 6.000 |

**Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES**
**(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)**

| | Prezzi di vendita Italia | Prezzi di vendita Estero |
|---|---|---|
| *Invio settimanale* N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna | L. 6.000 | 6.000 |
| Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta | L. 1.000 | 1.000 |
| Spese per imballaggio e spedizione raccomandata | L. 4.000 | 6.000 |

*N.B.* — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

**ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI**

| | |
|---|---|
| Abbonamento annuale | L. 255.000 |
| Abbonamento semestrale | L. 155.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione | L. 1.200 |

*I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.*

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

**Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:**

- abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

**N. B. — *Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1990 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1990.***

* 4 1 1 1 0 0 2 1 7 0 9 0 0 1 0 0 0 *

**L. 1.000**